PROFESSIONE AVVOCATO

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G. (ME)

NUMERO 02 - ANNO 1°
APRILE 2009

EDITORIALE: Sappiano i cittadini e i loro sindaci ...!

Diritto di vivere o diritto di morire? La tutela della scelta!

CONTENUTI

L'OSPITE
Avvocato Ignazio De Mauro

OPINIONI A CONFRONTO
Lo sbando
Il cronista e le aule giudiziarie
Riflessioni sul matrimonio

DIRITTO E SALUTE
Footing: Istruzioni per l'uso

LA NOSTRA STORIA
Intervista con l'Avv. Soccorso Parisi: ... sotto il cappello c'è di più!

L'APPROFONDIMENTO
Il diritto di essere figli
Il Concessionario "sostituisce" l'Ente impositore nel processo tributario

IL PERSONAGGIO
Intervista al Presidente Leanza

Astro Avvocati

ZODIAC

Le previsioni di primavera

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. augura Buona Pasqua

Ordine degli Avvocati
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
www.ordineavvocatibarcellonapg.it

SOMMARIO

Sommario

PAGINA

L'EDITORIALE
03 Sappiano i cittadini e i loro sindaci …!

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
04 I numeri del Consiglio
05 Tu chiedi … il Consiglio risponde
05 I nuovi iscritti al Consiglio

REDAZIONALE
06 Continua l'avventura
06 Facebook … una moda del momento?!

L'OSPITE
07 L'Avvocato Ignazio De Mauro

OPINIONI A CONFRONTO
08 Lo sbando
08 Il cronista e le aule giudiziarie
09 Riflessioni sul matrimonio

DIRITTO E SALUTE
10 Par condicio: e le barriere?
11 Footing: Istruzioni per l'uso

LA NOSTRA STORIA
12 Intervista con l'Avvocato Soccorso Parisi: … sotto il cappello c'è di più!

ASTROAVVOCATI
14 Le previsioni di primavera

L'APPROFONDIMENTO
15 Diritto di vivere o diritto di morire? La tutela della scelta
16 L'Amministrazione di sostegno legittima il testamento biologico
17 Il concetto di malattia nel reato di lesioni personali
18 Il diritto di essere figli
19 Il Concessionario «sostituisce» l'Ente impositore nel processo tributario

FORMAZIONE
20 Un primissimo bilancio sulla formazione obbligatoria
21 Programma Offerta Formativa Anno 2009

IL PERSONAGGIO
22 Intervista al Presidente Leanza

RECENSIONI
24 Il giardino dei limoni
25 Testimone inconsapevole

DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI
26 L'O.U.A.: consosciamolo per apprezzarlo
28 Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
29 Notizie Flash dal C.S.I.G.
30 A.I.G.A.: Le ragioni di una vittoria

EVENTI
31 Mistretta 7 febbraio 2009: Convegno

Redazione

Tariffa R.O.C. - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.l. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma

Professione Avvocato
Periodico di informazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
Anno 1° - n. 2 - aprile 2009

Direttore responsabile:
Francesco Russo

Comitato di Redazione:
Monica Piccione (Coordinatore), Alberto Di Mario, Daniela Sottile (Componenti)

Coordinatore del periodico per il Consiglio dell'Ordine:
Corrado Rosina

Correttori di bozze:
Antonino G. Imbesi, Angela Bruna Rao

Hanno collaborato a questo numero:
Patrizia Armadillo, Santino Bontempo, Maria Grazia Bruzzone, Turi Cento, Santina Dante, Ignazio De Mauro, Pietro Fazio, Antonino Felice Furnari, Costanza Impalà, Stefano Muscianisi, Maria Antonietta Nania, Biagio Parmaliana, Monica Piccione, Giuseppina Pirri, Angela Bruna Rao, Daniela Sottile, Loredana Sottile

Progetto grafico e stampa: www.pubblisud.it
Autorizzazione del Tribunale di Barcellona P.G. del 26.11.2008 N.67

AUGURI DI BUONA PASQUA

Organigramma dell'Ordine:

Francesco Russo (Presidente)
Sergio Alfano (Segretario)
Corrado Correnti (Tesoriere)
(Consiglieri):
Giuseppe Calabrò
Alberto Di Mario
Danilo Di Salvo
Santina Maiorana
Stefano Muscianisi
Carmelo Pino
Antonio Raimondo
Antonino Ravidà
Adele Roselli
Corrado Rosina
Francesco Ruvolo
Fabrizio Spinelli

INVITO ALLA COLLABORAZIONE

CHI VOLESSE COLLABORARE ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA PUÒ CONTATTARE LA SEGRETERIA DELL'ORDINE - e-mail: segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it

Sappiano i cittadini e i loro sindaci …!

Avv. Francesco Russo
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 7 MINUTI

Troppi avvocati!, come esclamava Calamandrei in un suo saggio del 1921 o non piuttosto Pochi giudici!, come ormai da circa venticinque anni ripetono inascoltati gli avvocati.

La verità è che, solo per analizzare i dati relativi al nostro foro, vi sono troppe cause arretrate: secondo le ultime rilevazioni statistiche fornite dalla Dirigente di cancelleria, pendono attualmente presso il Tribunale di Barcellona, comprese le sezioni distaccate di Milazzo e Lipari, **7000** procedimenti civili, **8000** procedimenti di lavoro e previdenza, oltre **2100** procedimenti di esecuzione mobiliare, immobiliare e fallimentare e quasi **4600** fra procedimenti penali e Gip/Gup.

I dati sono drammatici e allarmanti. I cittadini non ne sono adeguatamente informati, ma soprattutto le Autorità civili del nostro circondario non ne sono consapevoli.

E questo è ancora più grave e sconcertante!

Tale situazione, come ho avuto modo ripetutamente di denunziare, anche in non lontani incontri istituzionali con ex Ministri della Giustizia, è foriera di irreparabili conseguenze sul piano sociale ed economico oltre che potenzialmente criminogena!

Il cittadino, smarrito e irritato, perde la sua fiducia nelle istituzioni e nel valore della Giustizia e, non infrequentemente, assume atteggiamenti ostili quando addirittura non intraprende vie alternative che, in un tessuto sociale degradato culturalmente ed economicamente depresso come il nostro, non sfociano certo in soluzioni bonarie o conciliative.

La lentezza endemica dei processi, in ogni caso, non ha portato ad una deflazione come invece alcuni "benpensanti" - **e tra costoro principalmente la magistratura associata, ma anche ideologisti di sinistra e di destra** - irresponsabilmente credevano, influenzando in tal senso le scelte di governi e parlamenti "neghittosi".

Si pensava così di dissuadere i cittadini e gli avvocati dall'intentare cause, sostenendo senza alcuna sensibilità costituzionale che dovesse essere posto comunque un freno alle crescenti azioni dei cittadini per la tutela dei loro diritti, quando al contrario il progresso li suscita di continuo quale fisiologico contrappeso all'arroganza dei sistemi sociali ed economici globalizzati e alla frenetica ed invasiva legiferazione.

Ma indietro, purtroppo, non si torna a dispetto dei tanti, forse troppi, misoneisti, ambiziosi oligarchi, nostalgici dello "statu quo ante"!

Chi governa e chi legifera deve semplicemente saper dare risposte adeguate ai cittadini, non conculcando i diritti ma favorendo, nell'ambito di una regolamentazione razionale ed efficiente, il loro esercizio in via giudiziaria!

Da troppo tempo si parla di risoluzioni alternative delle liti, di conciliazioni ed arbitrati, ma fin'ora tutte le iniziative avviate in tal senso si sono rivelate inutili a razionalizzare l'amministrazione della giustizia. Si è sempre creduto, o con ipocrisia o con superficialità, quantomeno dal 1990, di risolvere il problema ricorrendo a continue disarmoniche confuse riforme dei codici, alla proliferazione e complicazione dei riti, alla moltiplicazione delle giurisdizioni, insomma nel senso opposto ai principi costituzionali e ordinamentali che invece prescrivono l'unificazione della giurisdizione e la riduzione e semplificazione dei riti.

L'effetto è quello di aver generato un mostro **(5.425.000 processi civili e 3.262.000 processi penali pendenti al 30/6/08:** Cfr. Relazione 2009 Ministro Alfano) non più gestibile con strumenti - uomini e mezzi - ordinari che non ha paragoni in nessun altro paese civile, con l'aggravante che l'Italia ha la più luminosa tradizione cui attingere per la risoluzione di tale cronica disfunzione, e che non le mancano neanche le necessarie risorse finanziarie.

Certo è che un paese annoverato fra i primi otto più industrializzati al mondo non può più pretendere di fare "riforme" della Giustizia a costo zero, ma s'impone, una volta per tutte, un salto culturale di civiltà procedendo a una revisione strutturale della macchina della giustizia e non pensando di rimescolare le carte all'infinito.

Nè si può ancora dare ascolto a coloro che si oppongono ad aumentare l'organico dei Magistrati invocando, di rimando, la riduzione degli avvocati, quali fomentatori di cause e destabilizzatori del sistema, come se la società italiana negli ultimi venticinque anni non fosse cambiata e il suo apparato giudiziario potesse rimanere ancorato agli 8500 giudici cui dovrebbero rivolgersi non più di 60.000 avvocati.

Questa era la situazione a metà degli anni 80 e tutto è velocemente e radicalmente mutato: la società è cresciuta e i rapporti sono più complessi e generano conflitti nuovi e maggiori; gli avvocati sono circa 220.000 (forse troppi e tanti non idonei professionalmente); il ricorso alle liti giudiziarie si è intensificato costantemente; l'arretrato è in fase cronica di stallo; ma i giudici (di sicuro pochi e non tutti all'altezza del compito) sono circa 9000 – ovvero sempre gli stessi! - tranne l'abnorme e indecoroso utilizzo di una moltitudine di giudici onorari privi di rango e, per lo più, senza generale rispetto.

Lo scenario è analogo anche nel nostro circondario: il Tribunale di Barcellona fu istituito nell'anno 1992 e a quel tempo gli affari giudiziari civili e penali riferibili al nostro territorio incidevano sul Tribunale di Messina, cui affluivano, per circa il 35 - 40%.

Il nuovo Ufficio avrebbe dovuto sgravare Messina e invece si è verificato che in diciassette anni Messina è al collasso e Barcellona versa in condizioni prossime allo stallo, come i crudi numeri statistici di cui sopra ammoniscono.

Sappiano i cittadini, ma soprattutto sappiano i loro sindaci e gli altri loro rappresentanti elettivi, che nel circondario del Tribunale di Barcellona i procedimenti civili del lavoro e previdenziali, i processi penali, le procedure esecutive e fallimentari, hanno una durata abnorme ed insopportabile che equivale, nella gran parte dei casi, a una vera e propria denegata giustizia.

Non si può certo credere, da parte di nessuno, che nel nostro territorio (**24** comuni per circa **120.000** abitanti, discretamente operosi), infestato da una radicata criminalità organizzata, la giustizia possa essere amministrata adeguatamente con un organico di magistrati palesemente insufficiente **(15 giudicanti e 6 inquirenti)** e perennemente scoperto, con uffici inadeguati ed insufficienti sia strutturalmente che organizzativamente e poter addossare la colpa ai **536 avvocati** iscritti all'albo, i quali fomenterebbero le cause che l'apparato giudiziario locale non è in grado di smaltire.

Né, assurdamente, la si può addossare ai cittadini che per la tutela dei propri diritti sono a ragione o torto i protagonisti dei processi pendenti, dei quali il 75% ha una anzianità ultratriennale.

Secondo la carta costituzionale il cittadino ha diritto a un processo giusto e che si svolga in un tempo ragionevole!

Se ciò non avviene è ora che coloro che hanno la responsabilità, ad ogni livello locale e centrale, siano realmente consapevoli del problema e si assumano con serietà e urgenza il compito di avviare velocemente a soluzione le drammatiche disfunzioni sopra descritte, senza se e senza ma.

Noi avvocati continueremo a fare la nostra parte nell'interesse dei cittadini perché questo è invece il nostro compito, anch'esso sancito costituzionalmente: **la difesa nel processo**.

Ma ci prodigheremo anche per **la difesa del processo**, baluardo di civiltà e misura di uno stato di diritto.

Se invece il legislatore persevererà nella bulimia legislativa - pur di non affrontare strutturalmente il problema - si finirà con l'impedire l'accesso al processo, favorendo un ritorno al sistema feudale dove la tutela dipende dall'appartenenza o dall'essere affiliato ad un gruppo lecito o illecito che sia, e la sentenza un "favor principis", anziché l'applicazione di regole semplici e predeterminate.

Se le riforme sovrabbondano la civiltà giuridica sarà sommersa perché l'interprete e l'operatore, disorientati, non potranno evitare che il cittadino sia sopraffatto.

Sia monito per tutti: **oggi, in nessun caso, la tutela giurisdizionale può essere esclusa o limitata**. Ma c'è da temere che **le ultimissime iniziative di riforma del processo civile** (riti sommari, motivazioni ridotte, termini abbreviati, testimonianze scritte, ma soprattutto il filtro ai giudizi in cassazione) **mirano a conseguire efficienza riducendo drasticamente e pericolosamente la funzione della difesa**, così come le riforme in materia penale ("il pacchetto sicurezza") introducono misure arretrate di stampo autoritario limitative di diritti, discriminatorie e, soprattutto, "le ronde", contrarie a chiari e imprescindibili capisaldi di uno stato di diritto e del patto sociale su cui esso si fonda.

Concordiamo, però, responsabilmente, sul fatto che gli Avvocati debbano possedere competenza e deontologia e che i Giudici siano imparziali ed efficienti e le loro sentenze giuste e adeguate al caso, nel rispetto dell'umana dignità delle persone che alla Giustizia si rivolgono o che a questa sono sottoposte, anche quando indagate.

I legislatori e il governo rivolgano la loro azione, senza perdere tempo, a razionalizzare il processo, adeguare gli organici, coprire le scoperture, edificare idonee strutture, ammodernare gli uffici e potenziare le attrezzature e non cercare facili alibi nel bilancio dello Stato: reclamiamo maggiori risorse finanziarie che, se ben investite, metteranno in moto un circolo virtuoso che dal settore della Giustizia si riverserà sul tessuto economico con benefici per l'intero sistema che ne risulterà restaurato.

Insomma, non possiamo e non dobbiamo ma soprattutto non vogliamo rinunciare all'alto grado di civiltà giuridica conquistata con tanta fatica; ed anche se è vero che **«Legum servi sumus ut liberi esse possumus»** è però necessario sempre vigilare con intelligenza sulle scelte del legislatore "di turno" e **noi avvocati siamo i primi difensori** - o forse oggi gli ultimi – delle buone regole del diritto e della insopprimibile funzione strumentale **del processo, che sia spedito ma sopra ogni cosa «giusto».**

A CURA DI
Avv. Sergio Alfano
SEGRETARIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 19.02.2009
omissis
Il Consiglio, appresa casualmente in data di ieri, 18/2/2008, la notizia che il Giudice Dott. Carlo Albanese con provvedimento n. 15 del 13/2/2009 del Presidente della Corte d'Appello di Messina è stato applicato consecutivamente a tempo pieno dal 16/2/2009 per tre mesi presso la Corte d'Appello Sezione Penale,
considerato
- che detta applicazione è stata adottata nonostante il parere contrario del Presidente del Tribunale;
- che, nel merito, tale applicazione sottrae il Giudice dott. Albanese, dai suoi ruoli civile e dell'esecuzione immobiliare e non gli consente, inoltre, di svolgere la sua funzione quale componente del collegio penale, con evidente negativa ricaduta sul funzionamento di questo Tribunale;
- che, tra l'altro, detto provvedimento di applicazione giunge contestualmente al trasferimento di altri due magistrati di questo Tribunale, il Dott. Gianluca Grasso e la Dott. ssa Ilaria Grimaldi;
- che tale provvedimento, pertanto, avrà gravi conseguenze in più settori di questo Tribunale e con ulteriori evidenti ripercussioni sulle esigenze di giustizia del cittadino;
- che con rammarico si prende atto che detto decreto sia stato adottato senza alcuna consultazione del foro, sempre auspicabile ai fini di una proficua organizzazione degli uffici giudiziari;
delibera
di formulare una risoluta protesta avverso il provvedimento di applicazione disposto dal Presidente della Corte
chiedendone
la immediata revoca e riservando ogni ulteriore iniziativa in merito.

Il Consigliere Segretario — Il Presidente
f.to Avv. Sergio Alfano — f.to Avv. Francesco Russo

È copia conforme all'originale per estratto
Barcellona PG , 19/2/2009

Il Consigliere Segretario
Avv. Sergio Alfano

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ANNO 2008

PRESENTATE	N. 171
ACCOLTE	N. 159
INAMMISSIBILI	N. 2
RINUNCIATE	N. 1
PENDENTI A FINE ANNO	N. 9

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 18.12.2008
omissis
Il Consiglio esaminato l'elenco degli Avvocati che risultano morosi, nonché la documentazione relativa alle reiterate costituzioni in mora con l'invito al pagamento; preso atto che il fenomeno della morosità risulta grave, esteso e persistente, delibera all'unanimità di inviare un ultimo perentorio invito ai Colleghi morosi, già diffidati con raccomandate del maggio 2008, di saldare i contributi arretrati e ciò entro e non oltre il 10 febbraio 2009 avvisandoli che non sarà ulteriormente tollerata la morosità con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 03.08.1949 n. 536 ovvero con l'apertura del procedimento disciplinare con possibile sospensione dall'esercizio professionale sino al pagamento delle somme dovute.

Il Consigliere Segretario — Il Presidente
f.to Avv. Sergio Alfano — f.to Avv. Francesco Russo

È copia conforme all'originale per estratto
Barcellona PG , 18/12/2008

Il Consigliere Segretario
Avv. Sergio Alfano

ELEZIONI DEI COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2009 - 2013

(specchio riassuntivo da inviare alla cassa nazionale unitamente a copia del verbale delle operazioni di spoglio).

N° delle schede ricevute	345
N° delle schede autenticate	307
N° dei votanti	152
N° delle schede valide	152
N° delle schede bianche	0
N° delle schede nulle	0

LISTA N°1	Avv. Alessandro Arena	voti 28
LISTA N° 2	Avv. Antonio Suria	voti 27
LISTA N° 3	Avv. Valter Militi	voti 97

Tu chiedi … il Consiglio risponde

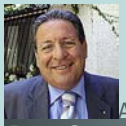

A CURA DI
Avv. Corrado Rosina
COMPONENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.
COORDINATORE DEL PERIODICO PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

QUESITO PERVENUTO:

Considerate le tante difficoltà che incontrano ogni giorno quanti come me hanno deciso di intraprendere questa professione, credo sia importante informarsi, da chi ha più esperienza, se non altro per avere maggiori ragguagli e notizie più corrette ed esaustive di quelle che si possono facilmente reperire qua e là ma che spesso si rivelano errate …

Sono una giovane collega, iscritta all'albo degli avvocati dal 2007, ad oggi non ho ancora aperto la partita iva e non mi sono iscritta alla cassa forense, voglio prima informarmi bene.

Non potendo emettere fattura, opero la ritenuta d'acconto per prestazioni saltuarie ed occasionali ai sensi del D.P.R. 600/'73 ma, quale è, per quest'anno l'importo massimo percepibile per compensi occasionali?

Vorrei, inoltre, sapere, prima di fare una scelta, se il riscatto degli anni di università sia conveniente o meno. E, qualora decidessi di farlo, come riscattare i quattro anni di studi ed i successivi due di specializzazione alla scuola forense? Ho letto su Il Sole 24 Ore che è possibile rateizzare l'importo e che lo stesso è detraibile, in che misura?

Se dovessi decidere di iscrivermi alla Cassa Forense a 28 anni, e riscattassi gli anni di studio, inizierei a mettere da parte "qualcosina" ai fini pensionistici-contribuitivi … farei bene a farlo? Da ultimo, vorrei ancora chiedere, se è possibile conoscere orientativamente il trattamento pensionistico di un soggetto che versa per 25 o 30 anni i contributi minimi. Sul sito della cassa forense è possibile per fare simulazioni del genere ma, possono accedervi solo gli iscritti e noi, giovani avvocati, non essendo ancora iscritti, non riusciamo a reperire informazioni del genere. Grazie anticipatamente.

Avv. Valter Militi
AVVOCATO IN MESSINA

RISPOSTA:

L'obbligo di iscrizione alla Cassa scatta quando si raggiunge almeno uno dei due parametri reddituali (IRPEF ed IVA) stabiliti ai fini della continuità professionale. In questo caso l'avvocato dovrà presentare domanda di iscrizione alla cassa entro il 31 dicembre dell'anno successivo al raggiungimento. Per l'anno 2008 (redditi da denunciare nel modello 5 del 2009) non scatta l'obbligo di iscrizione per chi registra un reddito netto inferiore ad € 8.000,00 ed un volume d'affari inferiore ad € 12.000,00.La normativa attuale prevede agevolazioni sui pagamenti dei contributi minimi per i primi tre anni di età in favore degli infratrentacinquenni.

Il riscatto può essere esercitato, per uno o più anni, tanto per gli anni di università quanto – sino ad un massimo di tre anni – per il periodo di praticantato. Sono peraltro riscattabili anche il servizio militare obbligatorio ed il servizio civile sostitutivo (massimo 2 anni). L'onere dovuto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e comunque non può essere inferiore alla somma dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo) dell'anno di presentazione della domanda. È proporzionato all'età anagrafico, al sesso ed ai redditi prodotti.Il pagamento può essere effettuato, in unica soluzione, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'ammissione al riscatto ovvero ratealmente in 5 anni, con corresponsione degli interessi di mora. L'utilità è innegabile perché gli anni riscattati vengono considerati come periodi di effettiva iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici. Ed è importante esercitare questa facoltà quando i redditi sono più bassi – in genere proprio all'inizio del percorso professionale – perché l'onere è minore.

Le pensioni minime sono pari, per l'anno 2008 ad € 10.160,00. Tale importo viene annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Tale istituto è stato tuttavia rivisitato dalla recente riforma approvata dalla Cassa ed attualmente al vaglio dei Ministeri competenti mediante un meccanismo di integrazione al trattamento minimo previsto esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo non superiore al triplo della pensione minima dell'anno.

I nuovi iscritti al Consiglio

LANZA DIEGO (2008)

ANDALORO FRANCESCO (2009)

BISOGNANO DANIELA (2009)

BONVEGNA NATALINO (2009)

CALABRESE ALESSANDRO (2009)

ERMETE ADILE FULVIO (2009)

ITALIANO ROSA ISABEL (2009)

MANDANICI GRAZIA (2009)

MAZZEO ROSA ANGELA (2009)

ROTONDO TIZIANA (2009)

RUSSO SARA (2009)

STENDARDO ORIANA (2009)

Continua l'avventura!

REDAZIONALE

A CURA DI
Avv. Monica Piccione

Siamo arrivati al secondo numero … abbiamo tentato di ascoltare tutti i suggerimenti che ci sono pervenuti da più parti … stiamo provando a migliorare la qualità del "nostro" periodico … con umiltà e determinazione.Ribadisco che occorre la collaborazione di tutti voi … il lavoro di squadra è indispensabile anche per concretizzare tutte le idee che ci avete partecipato. Colgo l'occasione per ringraziare, con il cuore, l'Avv. Corrado Rosina che con la sua disponibilità, umanità e professionalità, ha dato un apporto sostanziale ed indispensabile alla creazione di questo periodico.

È prestino per fare un bilancio … ma posso già dirvi che sono stati giorni frenetici … e, vi confesso, mi è anche venuta un po' di "ansia da prestazione"! Nei giorni scorsi, in occasione delle interviste, ho avuto la possibilità di conoscere un po' meglio alcuni professionisti del diritto … è stato un privilegio … soprattutto per l'aspetto umano che credo non possa mai essere sganciato da quello professionale. Approfitto per precisare che le interviste contenute in questo numero ed in quelli successivi, non seguono alcun ordine meritocratico … i nostri "vecchi" maestri del foro … occupano tutti, per indiscutibili meriti, la pole posìtion … l'ordine di pubblicazione dipende, esclusivamente, dall'impossibilità di intervistarli contestualmente.

Mi auguro che questo giornale contribuisca a far crescere (o nascere!) l'aggregazione tra tutti noi che gravitiamo nel mondo del diritto … senza barriere di ruoli … circoscrizioni … fazioni di sorta … nella convinzione comune che il confronto … il dialogo …, nel rispetto dei ruoli e delle circostanze, sia sempre elemento di crescita professionale e … scusatemi se insisto sul punto … umana, per tutti.

Alla prossima!

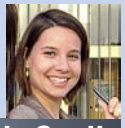

Avv. Daniela Sottile

Facebook … una moda del momento?!

Invertite la tendenza e …

Comunicate con noi … il Periodico Forense, il vostro Social Network

Cari colleghi / Care colleghe,
molti di voi avranno senz'altro aderito alla cosiddetta "comunità virtuale" di Facebook, dove ci si può registrare, mettere foto, cercare persone conosciute o da conoscere, scambiarsi opinioni … comunicare insomma … Ma mi chiedo e vi chiedo: Siamo sicuri che questo sia davvero il modo migliore per fare comunità, per socializzare?!?
Qualche giorno fa, su Corriere e su La Stampa, sono apparsi degli articoli in cui si analizzavano i profili di personalità degli utenti di Facebook … Sono stati definiti "nostalgici a caccia di ex compagni di scuola, troppo soli, introversi o al contrario estroversi e pieni di sé, comunicativi e pronti a mettersi in gioco" … Ora, se rientrate in questa ultima categoria – e sarà senz'altro così perché essendo avvocati dovete essere comunicativi … date "sfogo" alle vostre penne … ci aspettiamo fiumi di inchiostro …
Noi abbiamo lanciato la sfida, ora sta a voi … Lavoriamo insieme, per fare, del nostro periodico: "Professione Avvocato" la nostra comunità, o se preferite, la nostra bacheca, non virtuale ma tangibile e concreta perché non si può sempre stare dietro ad uno schermo, qualche volta bisogna venire fuori e mettersi in gioco!!!
Collaborate con noi, inviate i vostri articoli a: segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it

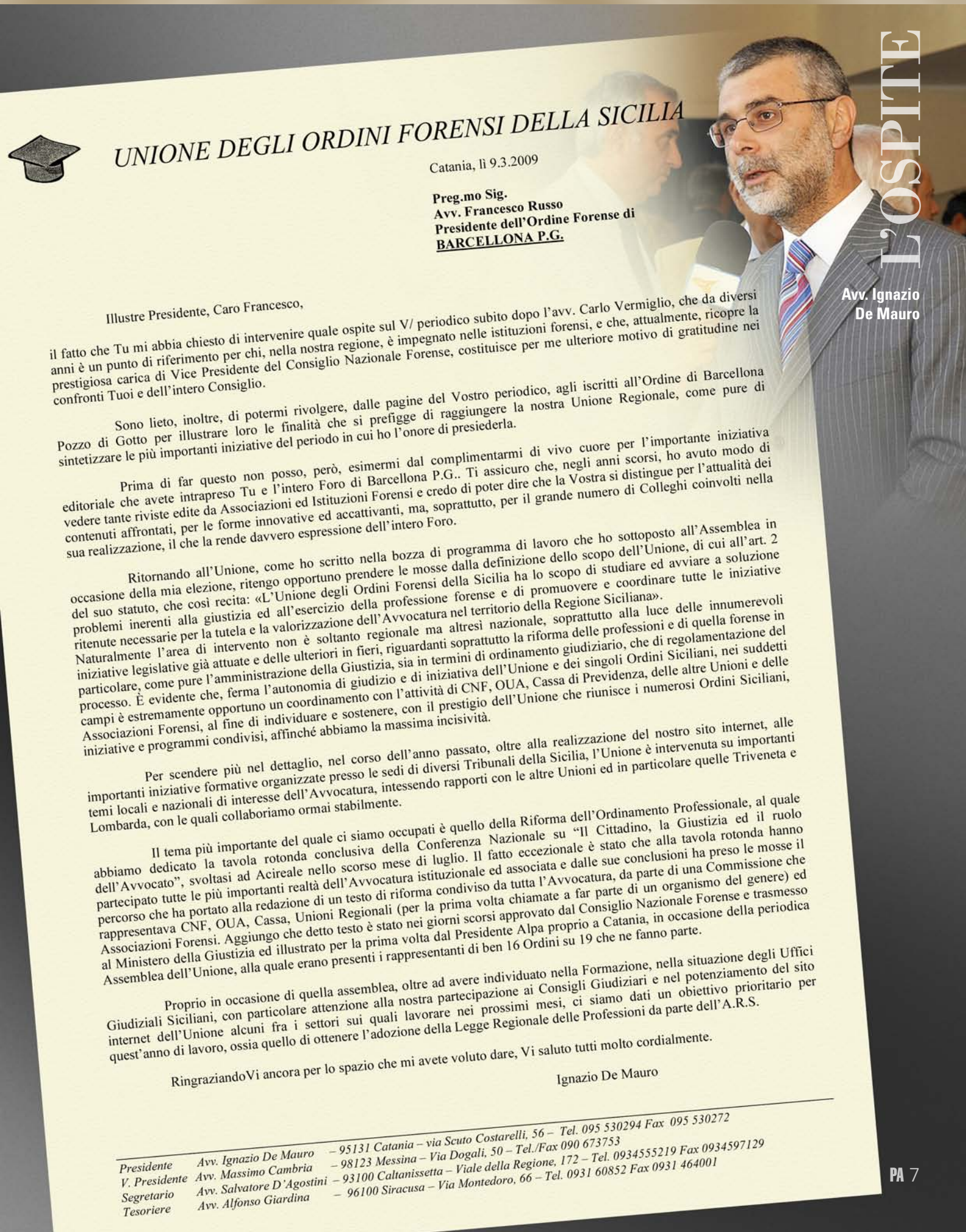

Avv. Ignazio De Mauro

UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

Catania, lì 9.3.2009

Preg.mo Sig.
Avv. Francesco Russo
Presidente dell'Ordine Forense di
BARCELLONA P.G.

Illustre Presidente, Caro Francesco,

il fatto che Tu mi abbia chiesto di intervenire quale ospite sul V/ periodico subito dopo l'avv. Carlo Vermiglio, che da diversi anni è un punto di riferimento per chi, nella nostra regione, è impegnato nelle istituzioni forensi, e che, attualmente, ricopre la prestigiosa carica di Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, costituisce per me ulteriore motivo di gratitudine nei confronti Tuoi e dell'intero Consiglio.

Sono lieto, inoltre, di potermi rivolgere, dalle pagine del Vostro periodico, agli iscritti all'Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto per illustrare loro le finalità che si prefigge di raggiungere la nostra Unione Regionale, come pure di sintetizzare le più importanti iniziative del periodo in cui ho l'onore di presiederla.

Prima di far questo non posso, però, esimermi dal complimentarmi di vivo cuore per l'importante iniziativa editoriale che avete intrapreso Tu e l'intero Foro di Barcellona P.G.. Ti assicuro che, negli anni scorsi, ho avuto modo di vedere tante riviste edite da Associazioni ed Istituzioni Forensi e credo di poter dire che la Vostra si distingue per l'attualità dei contenuti affrontati, per le forme innovative ed accattivanti, ma, soprattutto, per il grande numero di Colleghi coinvolti nella sua realizzazione, il che la rende davvero espressione dell'intero Foro.

Ritornando all'Unione, come ho scritto nella bozza di programma di lavoro che ho sottoposto all'Assemblea in occasione della mia elezione, ritengo opportuno prendere le mosse dalla definizione dello scopo dell'Unione, di cui all'art. 2 del suo statuto, che così recita: «L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha lo scopo di studiare ed avviare a soluzione problemi inerenti alla giustizia ed all'esercizio della professione forense e di promuovere e coordinare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela e la valorizzazione dell'Avvocatura nel territorio della Regione Siciliana».
Naturalmente l'area di intervento non è soltanto regionale ma altresì nazionale, soprattutto alla luce delle innumerevoli iniziative legislative già attuate e delle ulteriori in fieri, riguardanti soprattutto la riforma delle professioni e di quella forense in particolare, come pure l'amministrazione della Giustizia, sia in termini di ordinamento giudiziario, che di regolamentazione del processo. È evidente che, ferma l'autonomia di giudizio e di iniziativa dell'Unione e dei singoli Ordini Siciliani, nei suddetti campi è estremamente opportuno un coordinamento con l'attività di CNF, OUA, Cassa di Previdenza, delle altre Unioni e delle Associazioni Forensi, al fine di individuare e sostenere, con il prestigio dell'Unione che riunisce i numerosi Ordini Siciliani, iniziative e programmi condivisi, affinché abbiamo la massima incisività.

Per scendere più nel dettaglio, nel corso dell'anno passato, oltre alla realizzazione del nostro sito internet, alle importanti iniziative formative organizzate presso le sedi di diversi Tribunali della Sicilia, l'Unione è intervenuta su importanti temi locali e nazionali di interesse dell'Avvocatura, intessendo rapporti con le altre Unioni ed in particolare quelle Triveneta e Lombarda, con le quali collaboriamo ormai stabilmente.

Il tema più importante del quale ci siamo occupati è quello della Riforma dell'Ordinamento Professionale, al quale abbiamo dedicato la tavola rotonda conclusiva della Conferenza Nazionale su "Il Cittadino, la Giustizia ed il ruolo dell'Avvocato", svoltasi ad Acireale nello scorso mese di luglio. Il fatto eccezionale è stato che alla tavola rotonda hanno partecipato tutte le più importanti realtà dell'Avvocatura istituzionale ed associata e dalle sue conclusioni ha preso le mosse il percorso che ha portato alla redazione di un testo di riforma condiviso da tutta l'Avvocatura, da parte di una Commissione che rappresentava CNF, OUA, Cassa, Unioni Regionali (per la prima volta chiamate a far parte di un organismo del genere) ed Associazioni Forensi. Aggiungo che detto testo è stato nei giorni scorsi approvato dal Consiglio Nazionale Forense e trasmesso al Ministero della Giustizia ed illustrato per la prima volta dal Presidente Alpa proprio a Catania, in occasione della periodica Assemblea dell'Unione, alla quale erano presenti i rappresentanti di ben 16 Ordini su 19 che ne fanno parte.

Proprio in occasione di quella assemblea, oltre ad avere individuato nella Formazione, nella situazione degli Uffici Giudiziali Siciliani, con particolare attenzione alla nostra partecipazione ai Consigli Giudiziari e nel potenziamento del sito internet dell'Unione alcuni fra i settori sui quali lavorare nei prossimi mesi, ci siamo dati un obiettivo prioritario per quest'anno di lavoro, ossia quello di ottenere l'adozione della Legge Regionale delle Professioni da parte dell'A.R.S.

RingraziandoVi ancora per lo spazio che mi avete voluto dare, Vi saluto tutti molto cordialmente.

Ignazio De Mauro

Presidente *Avv. Ignazio De Mauro* – *95131 Catania – via Scuto Costarelli, 56 – Tel. 095 530294 Fax 095 530272*
V. Presidente *Avv. Massimo Cambria* – *98123 Messina – Via Dogali, 50 – Tel./Fax 090 673753*
Segretario *Avv. Salvatore D'Agostini* – *93100 Caltanissetta – Viale della Regione, 172 – Tel. 0934555219 Fax 0934597129*
Tesoriere *Avv. Alfonso Giardina* – *96100 Siracusa – Via Montedoro, 66 – Tel. 0931 60852 Fax 0931 464001*

Lo sbando

Avv. Pietro Fazio

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

A questo punto della mia vita professionale potrei guardare con sereno distacco al disastro prossimo venturo. Pensando ai miei figli, però, mi chiedo perché mai la più attrezzata tra le libere professioni assista passivamente alla sistematica distruzione del **"servizio giustizia"**, rinunciando a combattere e proporre. Forse non abbiamo ben percepito che, quando il sistema imploderà, ciascuno di noi dovrà sostanzialmente cambiare mestiere. Ed allora non si comprende il tirare a campare degli ordini professionali, delle rappresentanze professionali e la timidezza nei confronti di una classe politica inadeguata, peraltro piena zeppa di avvocati.

Dovremmo invece ribellarci e pretendere che il sistema sia finanziato e razionalizzato. Se riuscissimo ad affrontare l'argomento con obiettiva serenità, dovremmo concordare con l'ANM quando propone di «unificare gli Uffici di dimensioni minime (6-10 Magistrati) ad altri con oltre 10 Magistrati, fatte salve le peculiarità del territorio su cui operano», come peraltro auspicato da CSM, ministero della Giustizia e persino dalla Banca d'Italia. Guardando con le lenti della semplificazione e dell'efficienza, la situazione del nostro Distretto appare surreale, ove si consideri la palese sfasatura tra le sedi giudiziarie ed i luoghi di aggregazione sociale ove sorgono gli interessi ed il conseguente contenzioso. Ciascuno di noi è consapevole che il Tribunale di Mistretta non ha ragione di esistere, come non hanno ragione di esistere i vari uffici del Giudice di Pace "collinari" (Rometta, Naso, S. Angelo di Brolo, Novara di Sicilia, Francavilla ecc.) ove il contenzioso proviene quasi esclusivamente dai grossi centri "rivieraschi" (S.Stefano di Camastra, Capo d'Orlando, Brolo, Furnari, Venetico, Giardini …).

E che dire delle Sezioni Distaccate a qualche chilometro dalla Centrale? Dovremmo scendere in piazza per pretendere che la riforma dei riti civile e penale sia affidata a "tecnici" e depurata dai guasti provocati da trenta anni di devastanti interventi "politici". Dovremmo reclamare una radicale inversione di tendenza, per privilegiare – finalmente – gli interessi della comunità e delle vittime dei reati, invece che quelli dei malfattori, ai quali dobbiamo assicurare solo un equo e rapido processo e nient'altro. I contenziosi familiari e commerciali dovrebbero risolversi nell'arco di qualche settimana e non in decenni. L'attuale situazione certifica il tradimento della principale finalità della Giurisdizione: "ne cives ad arma ruant". Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Mi rendo conto che mi sto addentrando nel territorio dell'utopia, per cui – a questo punto – **lasciatemi fantasticare** che tutti gli avvocati d'Italia insorgano per chiedere, a costo zero:

- **l'abolizione delle Province**, destinando tutte quelle risorse umane e materiali all'Amministrazione Giudiziaria per colmare i vuoti ed impinguare l'organico, di messi, di cancellieri e ufficiali giudiziari e dirottando le risorse economiche all'informatizzazione degli uffici e del processo;
- **il reclutamento straordinario di Giudici dalle file dell'Avvocatura** (privilegiando coloro che – prossimi alla pensione – accettino di abbandonare la professione per una retribuzione pari a quella dei magistrati togati) e ciò al fine di abbattere il vergognoso arretrato in materia civile;
- **l'unificazione dei riti civili**, con abolizione del processo del lavoro e di quello amministrativo;
- **l'intangibilità della divisione dei poteri**, rammentando che il prestigio e l'autonomia dell'Avvocatura sono direttamente proporzionali a quelli della Magistratura;
- **la certezza della pena** e l'imposizione alle società telefoniche la gratuità del servizio di intercettazione, pena la revoca della concessione, dal momento che le intercettazioni telefoniche sono un indispensabile strumento di indagine a tutela della collettività e delle vittime e sono temute solo da chi delinque;
- **la revisione degli Albi**, consentendo la conferma dell'iscrizione solo a chi esercita effettivamente la professione.

Potrei continuare, ma sento già i commenti ironici ed i risolini di sufficienza di chi sa come va il mondo e crede di avere in tasca la verità.

Ed allora, perché non ne parliamo?

Il cronista e le …

Loredana Sottile
GIORNALISTA PUBBLICISTA

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Nell'articolo 1 del Codice deontologico dei giornalisti, dove si delineano i principi generali, è scritto che "le norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa".

Intercettazioni, interrogatori, copie di atti, hanno riempito pagine e pagine di giornali …

La normativa vigente è poco chiara e molto lacunosa … la vita del cronista molto complicata …

Tribunale Ore 11:45 –

La scritta campeggia a chiare lettere sull'ingresso principale. Ad attraversare quell'ingresso giornalmente vi è tutta "la corte" al completo: giudici e avvocati, P.M. e cancellieri, querelati e querelanti, vittime e carnefici, e poi ci sono i giornalisti. Li si riconosce subito perché, armati di block notes e stilo, si aggirano per i corridoi del foro come degli scippatori sul punto di fare il colpo del giorno. La loro espressione è quella dei segugi di razza che una volta scelta la propria vittima restano alle sue calcagna fino a quando non raggiungono l'obiettivo. L'accoglienza che viene loro riservata non sempre è da tappeto rosso, anzi di solito, quando varcano l'ingresso l'atrio, come per magia, diventa l'incarnazione del vuoto cosmico: ognuno trova una scusa per dileguarsi. Il PM abituato a fare lui le domande, non accetta questa inversio-

ne dei ruoli e si appella alla facoltà di non rispondere, l'avvocato, reduce da una mattinata esplorativa negli uffici della cancelleria, con tanto di elmetto in testa e piccone alla mano, non ci pensa nemmeno a rendere partecipe delle scartoffie appena conquistate, lo scocciante paparazzo di turno. Il giudice neanche a parlarne: deve prendere delle decisioni importanti lui, mica ha tempo da perdere. Eppure a sentire il cronista, lui è sempre amico di tutti. O almeno così deve apparire elargendo sorrisi anche a chi non ne riserva a lui. Tuttavia ci sono i giorni speciali, quelli in cui quando entra da quella solita porta, comincia a respirare un'aria diversa: i presenti non solo non fuggono, ma gli vanno incontro, alcuni gli offrono perfino il caffè. In quei giorni c'è sempre qualcuno della 'corte' che sfoggia un sorriso smagliante e una pettinatura più curata, pronto a far finire l'uno e l'altra sulle prime pagine del quotidiano. Nell'ordinario, però, quella del cronista non è una vita semplice e a nulla valgono i suoi appelli all'articolo 21 e alla libertà di stampa. A fine giornata comunque una cosa appare certa: qualcosa deve pure finire sul giornale e rimanere senza notizie dal Tribunale è come rimanere senza pop corn al cinema: una condizione inammissibile. E se a volte un'intera pagina dedicata alla cronaca giudiziaria non basta, altre invece il giornalista deve accontentarsi del furto delle galline tra vicini, in fondo, come si dice … tutto fa brodo!

Appartenendo, chi scrive, alla categoria descritta, dei cronisti d'assalto, una cosa è da mettere in chiaro: chi lo evita non la passa liscia. Le sue orecchie son sempre in funzione e farebbero invidia alla miglior comare linguacciuta di paese. Insomma meglio farselo amico subito e accettarlo con rassegnazione tra le specie che popolano la giungla giudiziaria per non alterare l'ecosistema. Non si dimentichi che lui ha comunque in mano l'arma della penna che non è poco: "è la stampa bellezza. E non puoi farci niente"'… forse solo patteggiare.

Riflessioni sul matrimonio: dalla preistoria ai tempi attuali

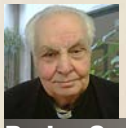

Padre Santino Bontempo

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

OPINIONI A CONFRONTO

Nel panorama vastissimo delle scienze giuridiche e nell'ancora più vasto campo delle "liti giudiziarie" il tema o il problema **"matrimonio"** con tutti gli annessi e connessi, occupa un posto di assoluta importanza e delicatezza, soprattutto se si pensa (e non si può evitare di pensarlo!) che l'argomento tocca il campo del sacro e della coscienza.

Da sempre nella storia dell'Umanità dai tempi della preistoria e delle caverne fino ai tempi "civilissimi" e progrediti che viviamo, le parole **"matrimonio"** e **"famiglia"** hanno costituito due voci ritenute **sacre e inviolabili**, perché richiamano l'intelligenza e il cuore a quei primordiali elementi che costituiscono il tessuto per cui abbiamo ricevuto l'esistenza, esistiamo e diamo origine alla persistenza dell'esistenza, con le conseguenti scaturigini, tra le quali al primo posto è la società.

E questi concetti, informi o già enucleati, gli antropologi seri se li ritrovano tra le mani e sotto gli occhi, sia quando visitano le isole etnologiche più affondate nel passato sia ancora quando rivisitano le varie espressioni e ramificazioni delle cosiddette "civiltà" storiche, siano esse egizie o mesopotamiche, tibetane o cinesi.

La conclusione logica cui gli scienziati di antropologia sono giunti unanimemente è che "in principio" le parole "separazione", "ripudio e divorzio" non esistevano. Ma il matrimonio era ritenuto indissolubile, la sua unione perenne, la famiglia sacra, i figli una ricchezza: basta pensare al paragone biblico del Salmo 127 "I figli sono come frecce in mano ad un guerriero; felice l'uomo che ne ha molte". Per uno come me (e la firma e la foto lo dicono) qualsiasi discorso sul matrimonio deve partire assolutamente, senza tergiversazioni, dal testo biblico rivelato e precisamente dal dato storico ineludibile dello "storico" Matteo che nel capitolo 19 del suo Vangelo riferisce un dialogo tra Gesù e alcuni farisei (puri, puritani, perfetti, legalisti) che gli posero la domanda di tutti i tempi:"Può un uomo divorziare dalla propria moglie per un motivo qualsiasi?" Gesù rispose: "Non avete letto ciò che dice la scrittura? Dice che Dio fin da principio maschio e femmina li creò. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due, ma un unico essere. Perciò l'uomo non separi ciò che Dio ha unito". Alla successiva osservazione dei farisei che adducevano l'autorità di Mosè per la possibilità del divorzio, Gesù rispose: "Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre donne, per la durezza del vostro cuore, ma in principio non fu così. Perciò vi dico: chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio".

Per chi ha l'ancoraggio nella fede in Dio, in Gesù Cristo e nella "sua" Chiesa, l'esegesi onesta di questo testo, è un punto di partenza e di riferimento indiscusso.

Perciò non è esatto dire: **"La Chiesa non ammette il divorzio"**, quando risulta inequivocabilmente che l'indissolubilità del matrimonio e quindi l'esclusione assoluta del divorzio, sono una volontà esplicita e chiara di Gesù Cristo. Sarebbe qui fuor di luogo, oltre che un'offesa alla intelligenza di chi mi ha chiesto questo intervento, esporre argomenti riguardanti la divina autorità di Gesù e i conseguenti vincoli di fedeltà della "sua" Chiesa al suo Fondatore.

La Chiesa, quindi, **"terrena"** perché vive su questa terra, **"umana"** per la parte per cui è composta da uomini, rientra anch'essa nell'ambito della sentenza di Gesù: **"L'uomo non separi ciò che Dio ha unito"**.

Ne consegue che la Chiesa non può mai "annullare" il Matrimonio (visto come Sacramento), ma il suo compito si limita, dopo uno scrupoloso processo dei suoi Tribunali (che sono Tribunali di coscienza) a esaminare, scoprire e "dichiarare" in base a tutti gli elementi giuridici di prove e testimonianze, se il matrimonio nella sua essenza costitutiva, fu valido o nullo nel suo nascere.

Si badi bene che la Chiesa ha l'identico interesse o compito, sia quando deve arrivare a dichiarare valido un vincolo valido, sia quando deve pervenire a dichiarare nullo un vincolo già nullo in radice. E ciò non solo in materia matrimoniale.

E tutto questo alla luce della suprema legge della Chiesa che è la salute delle anime: **"salus animarun suprema lex"**.

Par condicio: e le barriere?

Dott.ssa Maria Antonietta Nania
CON LA COLLABORAZIONE DI FRANCESCO PUGLIESE

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

Figli di una legislazione minore

Malgrado le mie, piccole, passate esperienze nell'ambito della **disabilità**, avendo fatto un anno di **volontariato** in un'associazione, credo che allora non avessi capito appieno la particolarità di quel mondo. L'aver conosciuto Francesco, le sue problematiche quotidiane, la sua sensibilità, tutte insieme, queste esperienze, hanno cambiato il mio modo di percepire la realtà: inaspettatamente ho notato delle barriere.

Barriere sociali, fisiche e culturali che gli impedivano di muoversi come voleva, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista dello scambio interpersonale. La diversità, all'improvviso, mi è apparsa come qualcosa da comprendere.

La riflessione che si agitò in me fu molto tormentata. Da quel giorno iniziai a guardarmi intorno, finalmente cominciai ad osservare la realtà circostante, iniziai a vedere, e vidi di fatto, una serie di **interminabili barriere** che ledono, mortificano e offendono la dignità umana.

Paragoniamo questo mondo ad una sfera di cristallo, solo che purtroppo è una sfera di cristallo a metà, è un mondo che non può muoversi se non con l'aiuto di qualcos'altro o qualcun altro che lo completi. É un mondo che non può essere prestabilito e che va analizzato, compreso e ricostruito **a misura d'uomo**.

La prima volta, che discutemmo di barriere architettoniche, fu in ordine ad una problematica reale e più precisamente a causa di gradini e di pochi centimetri che gli impedivano di accedere ai servizi bancari e postali. Ostacoli banali per la maggior parte di noi, ma che nella sua quotidianità sembravano paragonabili ad una delle dodici fatiche di Ercole.

In quell'occasione chiamò in causa l'art. 3 della Costituzione e ci si arroccò in una posizione inamovibile. Mi parlò della legge del 1989 e ci perdemmo in un dibattito senza fine. Era una legge che non prendeva in considerazione il fatto che lo Stato si era preoccupato da poco dell'esistenza di queste barriere, senza peraltro tenere conto che vi è una profonda differenza tra un dovere ed una facoltà di apportare le giuste modifiche ad edifici destinati ad accogliere una persona disabile e che la disabilità ha vari gradi di necessità.

Nel suo personale "Diario della sedia a rotelle", una sottile e ironica digressione sul mondo della disabilità, Francesco, tra le altre cose, descrive l'annosa questione dei servizi pubblici e di quanto sia difficile e lunga la strada verso la vera integrazione sociale. In questa sua divagazione racconta di alberghi, ristoranti, ospedali, stazioni e bagni pubblici e di come, anche in questo, vi siano persone avvantaggiate e persone svantaggiate, degli ospedali ad esempio egli scrive: – "Negli ospedali come si può ben immaginare il problema è uno solo. Scoprire dove (in quale fabbricato, pianta o servizio) del gigantesco edificio si trovino gli unici due o tre bagni mediamente accessibili che esistono. L'impresa è ardua e perigliosa specialmente se siete lì che aspettate il vostro turno per la visita. E poi, che dire dei parcheggi per disabili occupati da chi non è autorizzato o delle rampe a cui è impossibile accedere, perché nessuno ha l'accortezza o meglio il buonsenso di non parcheggiare accanto. Stessa cosa dicasi per i marciapiedi che sono troppo alti ed angusti". A questo punto egli si domanda, con un pizzico di sarcasmo, se sia lecito per un disabile pretendere di vivere una vita piena e normale e rincara la dose chiedendosi: **"Cosa sono tutte queste storie sull'autodeterminazione e sull'integrazione? Cosa sono queste storie sulle convenzioni internazionali dell'ONU, sul diritto ad una vita normale? Se poi siamo costretti a chinare il capo di fronte a pochi centimetri, a dei gradini e delle porte o peggio ancora di fronte ad una legge che impone solo formalmente l'abbattimento di tali barriere?"**. Possiamo citare da ultimo una recente normativa riguardante la non discriminazione dei disabili, la legge 1 marzo 2006, n. 67 – Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni – (G.U. n. 54 del 6-3-2006). L'art. 1 si occupa della finalità e ambito di applicazione della legge, sancendo:

"La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali". Continuando, l'art. 2, in ordine alla nozione di discriminazione, dispone:

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti".

Di fatto, è una disposizione poco applicata, poco conosciuta e poco attuata. Il concetto cardine è l'eguaglianza e la non discriminazione. Ma se, nella realtà, questa par condicio non viene garantita, possono continuare ad esistere barriere e differenziazioni intollerabili? Pur sussistendo una normativa specifica, può dirsi garantita la tutela di un cittadino disabile se nel concreto non si attua la rimozione di questa disparità di trattamento? Cerchiamo di accettare la diversità nell'ottica dell'eguaglianza, concependo una legislazione che si muova verso una rimozione concreta di tutte le barriere e verso un senso civico più acceso. Proporrei una giornata in carrozzina per i nostri amministratori, come già avvenuto in alcune città italiane, così che possano di fatto constatare le difficoltà oggettive per un disabile. Dubito che sarebbe impresa facile.

Footing: istruzioni per l'uso

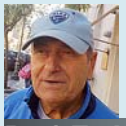

Prof. Turi Cento
PREPARATORE ATLETICO

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

1) Le ragioni per correre sono diverse: perdere peso, divenire più agili, star meglio, ridurre lo stress, gareggiare, dividere esperienze con altri.
Il progresso nella corsa è una questione di apprendimento, di maturazione e di conoscenza di sé e vi aiuterà a ridurre gli ostacoli e ad aumentare benefici del futuro nella corsa.
L'inizio è sempre difficile. Ci sono distrazioni che vi riportano indietro e vi mostrano un nuovo lato di voi stessi. Il vecchio stile di vita promette più sicurezza.
È fin troppo facile interrompere quando comincia a far freddo, quando piove o quando avete qualche dolore e sentite fatica a cominciare. Se vacillerete, il vecchio mondo, apparentemente più confortevole, è lì pronto a riportarvi indietro.
Talvolta potreste non progredire con la velocità che sperate e, spesso, quando si pianta un seme non soltanto vogliamo che cresca, ma anche che diventi un albero nel giro di una settimana. Però se vi impegnate troppo vi stancherete e alla fine vi sentirete frustrati.
A mano a mano che progredirete troverete in voi la forza e la fiducia per continuare. Il vostro corpo si ristorerà da solo, ristabilendo il tono muscolare, la circolazione sanguigna e l'ossigenazione ad un livello migliore.
Intraprendere una nuova attività richiede coraggio ed energia. Una volta superata per l'uso l'inerzia, vi sarete lasciati alle spalle il periodo più doloroso e tutto diventerà più facile.
Se iniziate lentamente, aumentate per gradi gli sforzi, e vi riposate abbastanza, potrete migliorare le vostre condizioni con scarsi rischi di dolori e malanni.

2) Il limite più adatto consiste in tre periodi di 30 minuti ciascuno, ogni settimana, dedicati interamente a correre. È un appuntamento con voi stessi, una mezz'ora sacra. Una volta che vi sarete riservati regolarmente questi periodi, quasi certamente acquisterete agilità e perderete peso. Non è importante sopportare sforzi notevoli: se farete questa ginnastica con regolarità i risultati sono garantiti.
Praticando la corsa per 30 o 40 minuti, parecchie volte la settimana, per circa sei mesi, si avverte la sensazione di una benefica rilassatezza dovuta alla produzione di beta-endorfine (sostanze ormonali che agiscono nella zona centrale del cervello). Il segreto del potenziamento del cuore consiste nel mantenere il ritmo del battito abbastanza alto, ma non troppo. Ricerche hanno dimostrato che il livello-soglia dovrebbe essere il 70-80 % del valore massimo del battito cardiaco.
Devono fare molta attenzione coloro che hanno problemi di pressione alta, sono sovrappeso o hanno avuto malattie cardiache; è opportuno che si consultino con un medico.
Per calcolare la massima frequenza cardiaca: sottrarre la vostra età da 220.

Esempio:
220 - 40 = 180 (soglia massima)
Obiettivo finale:
si consideri il 70 - 80 %.
Esempio:
(180 x 70) / 100 = 126 (valore soglia della frequenza).

La maggior parte delle corse dovrebbero essere condotte ad una frequenza del 70 % o poco più. Quando si aumenta la velocità il cuore batterà a 80 o 90 % della frequenza massima, ma un esercizio prolungato a questi livelli porta a stanchezza. Controllatevi il battito cardiaco mentre camminate, individuando sul polso per mezzo delle dita dell'altra mano, (contate i battiti per 15" e moltiplicate poi il valore per 4).
N.B. sono disponibili a prezzi convenienti, speciali cardiofrequenzimetri.

3) Per cominciare:

CAMMINARE x 30' fino a quando vi verrà molto facile.
CAMMINARE x 30' con molta vivacità, controllare il battito cardiaco.
INSERIRE qualche CORSETTA (3 o 4 di 100 mt) passo lento - marcia più veloce - corsetta 100 mt.
AUMENTARE A VOLONTÀ LA CORSA (aumentare la lunghezza dei tratti percorsi correndo evitando disagi; si può correre 30' lentamente).
AUMENTARE LA DURATA DELLA CORSA A 40' (3 volte la settimana 1 di questi allenamenti settimanali può arrivare a 60').

Quando riuscirete a raggiungere la prima sessione di un'ora gratificatevi! Una volta iniziata questa avventura e raggiunti i primi traguardi comincerete ad avere altre opinioni su di voi e sulla vostra vita. Perciò abbiate fede! Stanno per iniziare tempi migliori. Siate pazienti e divertitevi.

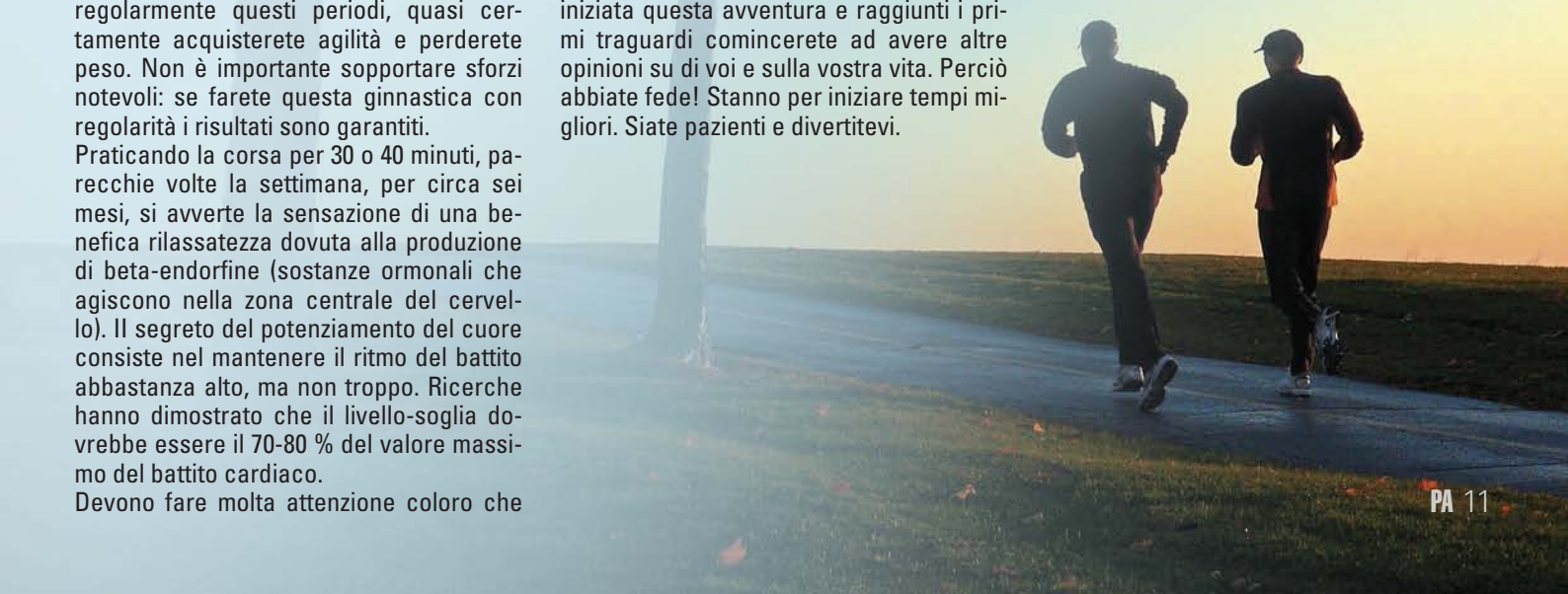

Intervista con l'Avv. Soccorso Parisi: …

LA NOSTRA STORIA

Avv. Monica Piccione

TEMPO DI LETTURA 10 MINUTI

Oggi gioco in casa, devo intervistare l'avv. Soccorso Parisi. L'avv. Soccorso fa parte dei miei ricordi di bambina … o meglio ricordo i suoi stravaganti cappelli … al tempo … a Milazzo non si vedevano tante persone naif … o almeno io lo ricordo così: a piedi, con l'inseparabile cappello e l'inseparabile Robuccio (il suo adorato cane).

L'avvocato mi riceve con il solito sorriso limpido e affettuoso … da gentiluomo di altri tempi … chiacchierare con lui, l'ho sempre considerato un privilegio … non lo vedo da tempo … ma non credo sia cambiato!

Prima di cominciare premette che non ha molto da dire sul diritto … che lui nella vita ha messo altro al primo posto e che teme di non avere argomenti interessanti.

Certo che fa specie ascoltare un uomo della sua preparazione giuridica e con la sua cultura classica che si definisce "poco interessante"… a dire il vero ho ascoltato fiumi di parole da persone che avrebbero fatto meglio a tacere e che, tra un attacco di megalomania e uno di "ipocrita" modestia, vaneggiavano sulle loro capacità.

L'avv. Soccorso è proprio atipico … e non solo per i suoi cappelli!

D: Avvocato, non voglio metterla in imbarazzo. Da dove cominciamo?

R: Collega, io sarei più in imbarazzo al posto suo che deve pensare alle domande, che al posto mio che devo solo rispondere con sincerità. Sono nato a Palermo il 4.12.1929. Non mi chieda come e perché ho intrapreso la professione. Devo confessarle una mia caratteristica: io non ricordo niente del passato. Non so se questo sia un bene o un male, ma è così!

D: (Andiamo bene! E adesso che faccio?) Si concentri avvocato, la prego!

R: In realtà io non volevo fare l'avvocato, volevo fare il penalista! Non mi guardi male! Non sono concetti equivalenti … io volevo cercare la verità … le prove … le indagini … era questo quello che mi affascinava. Certo anche nel processo civile c'è la ricerca della verità, ma è una verità più "economica", meno umana. La ricerca della verità ha sempre ispirato la mia vita, anche nel privato, mi riferisco anche alla religione che, non vi è dubbio, è la Verità fondamentale, l'unica verità. Ho sempre combattuto con i dubbi conseguenti alla ricerca … ho sempre cercato … cerco ancora!

Forse sono stato influenzato da mia madre, una donna molto religiosa, anche se di una religione tradizionale, che, però sapeva vivere la religione come contenuto, come realtà vera. Per cui, questo senso religioso ed il conseguente dubbio, mi ha portato alle scelte che ho fatto, anche professionali.

Anche adesso, prima che arrivasse lei, stavo lavorando ad una conclusionale di mo figlio, che riguarda una causa introitata quando ero ancora iscritto all'albo, prima di farla ho dovuto rivedere il tutto, perché dopo tanti anni non ricordavo nulla. Io trovo più facile parlare che scrivere. Io ero compagno di studi di Gigi Autru, che non vedo da tempo, ma che sarei felice di sentire. Gigi aveva una capacità straordinaria di scrivere, io, invece, nonostante ci provassi, non riuscivo ad eguagliarlo, la matematica, invece, era la mia passione.

Credo ci sia una relazione tra la logica della matematica e lo stile del penalista.

D: (finalmente ho capito perché non ho mai esercitato nel penale!) Avvocato, io non riesco a chiederle nulla! È così piacevole ascoltarla! Parli a ruota libera, in caso la interrompo e le chiedo qualcosa.

R: Vengo da una famiglia normalissima, mio padre, carabiniere, si ammalò per causa di servizio e morì che io ero molto piccolo, mia madre era casalinga.

Quando mi iscrissi all'università sfruttai una borsa di studio, ottenuta sia per i meriti scolastici sia perché ero orfano di padre. Per mantenere la borsa di studio, però, dovevo sostenere tutte le materie inserite nel piano di studi, entro ottobre di ogni singolo anno. Il primo anno occorreva che superassi 4 esami, a prescindere dal voto. Ero talmente sprovveduto che dopo aver dato le prime tre materie, piuttosto semplici, con il massimo dei voti, mi ero convinto di poter preparare in un paio di mesi il Diritto privato.

Una tragedia! Arrivai all'esame con più dubbi che certezze … avevo falle ovunque.

Ma dovevo comunque dare l'esame! Ho avuto, però, l'idea di portare con me la documentazione dalla quale si evincevano le condizioni per la borsa di studio.

Il Prof. Falzea, iniziò l'esame … io stentavo… mi rendevo conto che, nonostante mi facesse parlare, l'esame stava andando tutt'altro che bene.

Falzea guarda il mio libretto e dopo aver visto i miei trenta, mi chiese come mai non tornassi all'appello successivo … gli spiegai della borsa di studio … e l'umano Professore … non mi mise 18 … ma addirittura 20! Tutti i colleghi si chiesero come mai quel "tormento" di esame avesse dato quell'esito e si interrogavano sul misterioso documento che gli avevo mostrato!

Anche oggi a distanza di anni ricordo le parole di Falzea.

Io lo ringraziai e gli dissi che, con il tempo, avrei studiato la materia al meglio, ricordo che lui, però mi disse che avevo perduto il treno e che mai più avrei recuperato "quel mancato studio".

Io ho sempre subito le conseguenze di quell'esame … non è la stessa cosa avere tutto il diritto davanti agli occhi ed averne una parte.

Penso a quest'episodio, ogni volta che devo studiare un istituto e trovo qualcosa che mi risulta totalmente nuovo!

D: (Incredibile l'umiltà di quest'uomo! La sua autocritica mi stupisce … la sua semplicità è disarmante … mi sforzo di mostrare un'imparzialità che non ho e continuo l'intervista) Ma lei consiglierebbe ad un giovane di intraprendere questo mestiere?

R: Ad un amico non lo consiglierei, a meno che non sia oltre che capace, in una situazione economica tranquilla, nel senso che abbia dei genitori che gli possono guardare le spalle per diversi anni. Perché solo così si diventa veri avvocati..altrimenti si va avanti, facendo del proprio meglio..ma non è la stessa cosa. Io quando ho iniziato a fare l'avvocato ero già titolare di cattedra. Mi ero laureato con il sogno del penalista; da giovani ci si illude che certe potenzialità che si hanno

debbano portare a certi risultati… poi la realtà è quello che è.

Iniziai ad insegnare per caso a 23 anni, ho potuto fare l'avvocato perché avevo le spalle coperte dall'insegnamento… lo stesso insegnamento che, però, mi ha impedito di fare l'avvocato come avrei voluto.

La mia ricerca della Verità mi spinse anche ad iscrivermi in Filosofia, diedi tutte le materie ma non mi laureai mai … chissà forse proprio per il fatto che non ritenevo lo scrivere il mio forte e … la tesi … non poteva che essere scritta! Avevo scelto come materia di tesi la Filosofia morale.

D: Fino a quando ha esercitato contemporaneamente la professione di insegnante e quella di avvocato?

R: Fino a quando una "soffiata" mi impedì di continuare. Esiste una norma che vieta all'insegnate elementare … solo a quello elementare … di esercitare la professione di avvocato. Ci fu qualcuno che sottolineò questa cosa prima a scuola e poi all'Ordine degli Avvocati.

D: Ha idea da chi partì la soffiata?

R: Io ho sempre avuto fiducia … escludo che sia stato un collega … non ho mai pensato né ad un altro insegnante, né ad un avvocato … forse un mio cliente … magari insoddisfatto. Chissà! Io lavoravo nello studio di Davì, grande avvocato, discepolo di Candela … aveva sì grande tecnica … ma un'arte oratoria insuperabile ! Fu Davì ad informarmi di quello che stava accadendo. Lasciai l'insegnamento … ma avevo già raggiunto la pensione.

Quando, poi, mi sono cancellato dall'Albo degli Avvocati, proprio per questa "incompatibilità", non ho potuto ottenere la pensione. Oggi usufruisco della pensione come ex insegnante, ma non di quella di avvocato.

D: Con riferimento alla sua professione di avvocato ha qualche rimorso o qualche rimpianto?

R: Non ho svolto la professione di avvocato come avrei voluto, ma non ho rimpianti, né rimorsi. Ho avuto cause interessanti, ma ho anche dovuto accettare incarichi poco esaltanti come le esecuzioni. Non ho mai fatto cause di previdenziale perché non si può essere "tuttologhi", non conosco "bene" la materia e non mi è sembrato corretto accettare incarichi di questo tipo.

(L'avvocato Soccorso è proprio una "bestia rara" … mai sentito niente di simile, pronunciato con il cuore!!!)

D: Avvocato, qual è il suo primo pensiero al risveglio e quale quello prima di addormentarsi?

R: Collega, temo che la mia risposta abbia qualcosa di patologico! In realtà, dipende dai momenti..per adesso quando mi sveglio … magari anche in piena notte … penso:

Quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti
Riprese il teschio misero con i denti,
Che furo all'osso, come d'un can, forti
Ahi Pisa, vituperio delle genti
Del bel paese là, dove il si suona …

(Ma questo è Dante! L'avvocato recita accorato il XXIII canto dell'Inferno … Il Conte Ugolino … che meraviglia!)

Quando mi sveglio penso a qualcosa di bello e penso a questi versi … a quelli di Paolo e Francesca, del Conte Ugolino … di Pier Delle Vigne … *Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, Umile ed alta più che creatura …*

(siamo passati all'ultimo canto del Paradiso … adesso faccio fatica a seguirlo anche io che sono una "patita" di Dante!)

Collega, non pensi che io ricordo questi versi perché ho una buona memoria … tutt'altro io li leggo continuamente e amo ripeterli ecco perché non li dimentico… l'altro giorno, per esempio ho ripreso un verso bellissimo … quello dell'incontro tra Dante e Beatrice. Posso ricordarglielo?

D: (Ricordarmelo? Non mi capitava da secoli di sentire "un uomo", che non fosse Gassman o Benigni, recitare Dante!) Ma certo avvocato reciti pure.

R: *O insensata cura de' mortali,*
Quanto son difettivi sillogismi
Quei che ti fanno in basso battere le ali!
Chi dietro a iura, e chi ad aforismi.

Nota collega quante affinità tra questi versi e il nostro mondo … anche quello dell'avvocatura? Si riferisce "ai difettosi argomenti" di chi, per avere ricchezze, lavora con le leggi canoniche e civili … tutto ciò che ti fa battere le ali … in basso… nota quante analogie?

D: La seguo avvocato … perfettamente … conosco anche il suono delle ali che quasi sfiorano il terreno! (l'avvocato continua a recitare altri versi..e si trasfigura in viso … si esalta … più che per gli argomenti di diritto … ho quasi timore a chiedergli il pensiero prima di dormire … al mattino Dante … alla sera non oso pensare!') Avvocato, non mi ha ancora detto qual è l'ultimo pensiero prima di dormire.

R: La sera la dedico alla metafisica … letture di filosofi … ideologi … tutto ciò che mi aiuta a "cercare".

D: E tutta questa ricerca dove l'ha condotta?

R: Ad escludere che esiste la possibilità di conoscere la Verità … non si trova nulla … quando ho studiato Kant ero convinto che la filosofia fosse finita lì … diceva S. Tommaso *"si comprendis non est deum"* …

(Sto concentrandomi al massimo per recuperare la mia "cultura" classica … ma spesso mi perdo … annaspo … mi chiedo come porterò su carta cotanta varietà di argomenti … ma non mi arrendo!) … se lo comprendi non è Dio … non possiamo vivere, se non comprendiamo questo, sarebbe una vita senza senso e una vita senza senso non è vita.

D: (L'avvocato continua con la Ragion Pura e con altri argomenti filosofici … non resisto alla tentazione di continuare a tralasciare il diritto e chiedo) Avvocato, cosa pensa che ci sia dopo la vita terrena?

R: Non credo nella risposta che danno i Cattolici … mi piacerebbe credere … vorrei credere con tutto me stesso … non per il desiderio di immortalità, ma per dare un senso alla vita che abbiamo vissuto… la perfezione cosmica deve venire da qualche parte … ma non ho risposte … solo interrogativi … mi piace una frase che credo abbia detto un teologo Ugo Bose: "il credente è un ateo che si sforza di credere" … che un Sacerdote dica questo è incredibile; è una frase che mi ha rincuorato … la ricerca di Dio … non il possesso di Dio … in questo io credo. Comunque invidio chi ha fede, anche chi c'è l'ha per semplicità o ignoranza … è sempre un dono.

D: (Provo a tornare al diritto.. .il nostro è pur sempre un periodico giuridico … ahimè non scrivo sul Corriere della Sera e non sono Alberoni … ma credo e spero che i colleghi apprezzino anche l'umanità dei decani del Foro) Che rapporti ha oggi con la professione?

R: Aiuto mio figlio nella professione … mi dedico alla ricerca … mi piace e mi appassiona ancora … studio … non mi sono ancora annoiato.

D: Ha dei ricordi particolari legati alla professione?

R: In verità ricordo sempre con piacere un episodio di tanti anni fa con il Giudice Sidoti … è sempre stato una persona molto gentile con tutti … anche con me; un giorno io e la mia controparte stavamo ascoltando i testi da soli … ad un tratto decidemmo di interrompere … eravamo di idee opposte e non si poteva continuare senza il Giudice. Mi avvicinai a Sidoti per dirgli di ascoltare lui i testi … ma stranamente mi rispose in modo brusco … ci rimasi male e mi allontanai; pochi minuti dopo mi sentii chiamare a gran voce … era Sidoti che mi aveva rincorso per tutto il corridoio per chiedermi scusa. Quest'episodio magari insignificante, anche oggi, a distanza di anni lo ricordo con commozione. Ricordo questo più di altri episodi … magari più grandi … cose del genere danno il senso della comprensione umana.

D: Ha qualche altro episodio da raccontarci?

R: Un giorno l'avv. Davì mi convocò in studio … ero con la mia fidanzata… e mi chiese di dedicarmi in toto alla professione di avvocato penalista … sosteneva che avessi la stoffa e la preparazione per farlo… gli spiegai che non potevo farlo, perché avevo necessità di guadagnare … dovevo vivere e volevo mettere su famiglia … non potevo permettermi di seguire in toto il cuore. In quell'occasione, mi raccontò anche che un collega … peraltro un grosso nome che avevo avuto come controparte in una causa … aveva intenzione di crearmi problemi con il Consiglio dell'ordine..per quella storia dell'insegnamento … Davì riuscì ad evitarmi problemi..ma quell'episodio … lo ricordo ancora oggi con sofferenza.

D: Mi dica tre qualità delle quali, dal suo punto di vista, un avvocato, degno di questo nome, non può essere privo e tre difetti che deve, necessariamente, non avere.

R: Deve avere necessariamente la preparazione giuridica, l'onestà e l'indipendenza … se non c'è la sicurezza economica, l'indipendenza scompare. Per ciò che riguarda i difetti … credo che un buon avvocato non debba pensare alla sola utilità economica della pratica che gli viene affidata … e non deve essere disonesto … accettare un incarico per una causa che già sa che non ha alcuna possibilità di vittoria … mentendo al cliente …

D: C'è qualcosa a cui è particolarmente legato?

R: Niente di materiale … sono legato al ricordo del mio Robuccio (ndr il cane..suo compagno di vita) lo ricordo su quel divano … davanti a me … anche quando ricevevo i clienti … se un cliente voleva me … doveva accettare Roby. Se pensava che il padrone di Roby non poteva essere un buon avvocato … poteva andar via … ma per poter fare la scelta di cacciare un cliente che non condividiamo, bisogna avere l'indipendenza.

Nell'ultimo periodo della sua vita, ormai vecchio e stanco, Roby soffriva moltissimo … ma non sono riuscito a far cessare la sua agonia, intervenendo io sul destino … non sarei mai riuscito a farlo … l'eutanasia è qualcosa che non riesco ad accettare … come si fa ad uccidere qualcuno? E qualcuno che ami? Quando penso all'amore … ovvio penso ai miei figli … a mia moglie … alla mia famiglia … ma questo è scontato … l'amore per me è stato anche Roby; forse potrà sembrare assurdo … ma lui è stato il mio compagno di vita e mi manca tremendamente. Per me ha contato più Robuccio che il successo professionale.

Non ho preso un altro cane, perché non si può sostituire l'amore. Ma non mi faccia parlare di Robuccio altrimenti non smetto più.

Vede collega … quando mi ha chiesto l'intervista pensavo a disquisizioni giuridiche … sono contento di aver potuto … invece … confrontarmi … dialogare sulle cose che io ritengo fondamentali … sul senso della vita … sugli affetti che per me sono l'essenza della vita stessa … piango per un film che mi colpisce … ho pianto di commozione anche dopo il discorso di insediamento di Obama … mi emoziono ancora quando leggo Carducci … *Bei cipresseti cipresseti mie … oggi sono una celebrità. e so legger di greco e di latino..e scrivo e scrivo, e ho molte altre virtù … Ben lo sappiamo, un pover uomo tu sé. Ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse che rapisce degli uomini i sospir …*

Non serve commentarla vero?. grazie collega è stato piacevole conversare con lei.

D: Avvocato … sono io a ringraziare lei …

L'intervista ha preso una piega strana … per qualcuno il diritto non consente tali "divagazioni" … ma magari per qualcun altro il diritto senza l'umanità non è sinonimo di giustizia … e allora non siamo andati troppo fuori tema …

AstroAvvocati
Le previsioni di primavera

ARIETE
21 MARZO – 20 APRILE
Santina Dante
Amici dell'Ariete a volte mostrarsi al naturale … è l'arma vincente! Il vostro sarà un trimestre complicato in amore. Tentate di non dimenticare come eravate … cosa vi ha unito … non è il momento di essere cervellotici. Un affare sta per arrivare … i treni vanno presi al volo … non esitate!
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

CANCRO
22 GIUGNO - 22 LUGLIO
Biagio Parmaliana
Stringete i denti ancora un po' il meglio non tarderà ad arrivare. Non sempre in amore vince chi fugge.. fermatevi un attimo! Periodo proficuo per il lavoro ..occhi aperti ..grandi opportunità … ma anche grandi rischi.
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

BILANCIA
23 SETTEMBRE – 22 OTTOBRE
Giovanna Messina
Apprezzabile il vostro senso estetico … ma la vita non è una tela da colorare … e scusate se infierisco … ma voi non siete Picasso! Va bene che per amare bisogna avere le ali … ma voi svolazzate troppo … fate come i piccioni … tentate di volare basso … si attutisce l'impatto! Nel lavoro: Osate … Osate … Osate.
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

CAPRICORNO
22 DICEMBRE – 20 GENNAIO
Maria R. Majmone
Per tutti voi del Capricorno ci sarà l'opportunità di fare incontri interessanti, ma voi vi direte subito non pronti per affrontarli … in realtà dovreste godervela un po' questa vita e queste occasioni, perché sarebbe un peccato. Attenzione agli impegni professionali.
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

TORO
21 APRILE – 20 MAGGIO
Carlo Parisi
Avvocati adorati … quanto siete complicati! Quanto fuoco in quella testa … tirate il freno a mano! Non date niente per scontato … ogni affetto va conquistato!
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

LEONE
23 LUGLIO – 23 AGOSTO
Maurizio Abbagnato
Forse è il momento di interrogarsi sull'opportunità di continuare … di far finta di non capire … le stelle stanno a guardare … tocca a voi agire. In amore,nessuna nuova!
Buone nuove? Mah!
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

SCORPIONE
23 OTTOBRE – 22 NOVEMBRE
Francesca Stifanelli
Se siete dello Scorpione siete per natura senza paura, guidati dall'autocontrollo e dalla fiducia ma pronti all'azione quando il momento lo richiede. E allora agite, soprattutto in amore è il momento di "battersi". Il lavoro può aspettare.
AMORE ♥♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

ACQUARIO
21 GENNAIO – 19 FEBBRAIO
Giovanna Puliafito
Cari colleghi Acquario questo potrebbe essere uno dei periodi più intriganti che avete mai vissuto, quindi preparatevi allo spettacolo. L'amore va a gonfie vele e il lavoro vi offre l'opportunità di rifarvi.
AMORE ♥♥♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

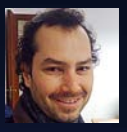

GEMELLI
21 MAGGIO – 21 GIUGNO
Piero Emanuele
A volte fate fatica a far dialogare i due germani che si nascondono dentro di voi … perché sforzarvi tanto di apparire peggio di quello che siete? La vostra capacità di amare non è in discussione..ma la difficoltà di manifestare quello che avete dentro … in questo momento non vi aiuta. Nel lavoro, ricordate: Le soddisfazioni non arrivano da sole … si prendono … e voi lo sapete bene.
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

VERGINE
24 AGOSTO – 22 SETTEMBRE
Fortunato Panella
Prima o poi il Peter Pan che è in voi dovrà pur volare via … speriamo che non lasci il posto a Campanellino. In amore … dalla padella alla brace?! Recitate un mea culpa! Alti e bassi nel lavoro..senza sosta..tenete duro.
AMORE ♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

SAGGITTARIO
23 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE
Mario Foti
Se anche voi appartenete al segno del Sagittario allora, come l'arciere punterete l'obiettivo e farete centro. Siete di temperamento allegro e spensierato, governati da Giove. L'amore è consolidato, siate prudenti sul lavoro.
AMORE ♥♥♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

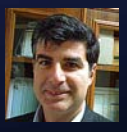

PESCI
20 FEBBRAIO - 20 MARZO
Nello Cassata
Grandi cambiamenti e grandi novità se siete nati sotto il segno dei Pesci. Vivrete una nuova fase della vostra vita, sia nel campo professionale, che sentimentale non avrete rivali.
AMORE ♥♥♥♥ - LAVORO
DENARO: spendete con moderazione "mala tempora currunt!"

Diritto di vivere o diritto di morire? La tutela della scelta

Avv. Giuseppina Pirri

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

Molti hanno seguito in televisione il dibattito che si è acceso in seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano di autorizzazione all'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale ad **Eluana Englaro**, paziente in persistente stato vegetativo.

Pochi hanno letto le motivazioni di tale atto. Coloro i quali avranno fatto ciò, però, non avranno potuto non cogliere palesemente il gravoso incarico al quale è stata chiamata la Corte la quale, nonostante abbia dichiarato di accogliere, nel senso sopra riportato, la domanda ad essa sottoposta, nelle righe della lunga motivazione (25 pagine) fa ben trapelare (anzi gli preme proprio sottolineare) la partecipata sofferenza alle conseguenze di quella decisione: ma a quel punto del procedimento, accertato quanto richiesto dalla Cassazione, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a decidere in sede di rinvio, sa che non è più possibile adottare provvedimento diverso.

L'unica possibilità che ha è quella di motivare analiticamente ogni punto che abbia rilevanza ai fini della decisione. E così fa spingendosi anche ad indagare se nei principi enunciati dalla Cassazione possano ravvisarsi plausibili dubbi di legittimità costituzionale. L'indagine, seppure minuziosa, risulta negativa.

Questi i principi di diritto a cui attenersi:

1) ove sia in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, il fondamento di ogni soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimento di una regola presidiata da norme di rango costituzionale (artt 2, 3, 13, 32 della Costituzione) che colloca al primo posto la libertà di autodeterminazione terapeutica;

2) fattore di legittimazione del trattamento sanitario è il **consenso informato** del malato il quale ha la possibilità, anche, di rifiutare la terapia e di decidere di interromperla in tutte le fasi della vita;

3) il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno al soggetto adulto che non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa della totale incapacità. In questo caso autorizzato ad esprimere tale scelta, anche in mancanza di dichiarazione di volontà anticipata **(c.d. testamento biologico)**, è il suo legale rappresentante. Ritenuto però che tale potere-dovere, che fa capo al rappresentante, incide su di un diritto "personalissimo" di ogni soggetto e, ritenuto che la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte che trovano il fondamento in concezioni di natura etico-religiosa e, comunque, extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive, la Cassazione impone dei limiti a tale potere – dovere del rappresentante: un primo limite è rappresentato dal fatto che la scelta del tutore sia sempre vincolante al rispetto del migliore interesse (best interest) del rappresentato. Un secondo limite deve ravvisarsi nell'impossibilità assoluta del rappresentato paziente di un benché minimo recupero della coscienza e del ritorno ad una percezione del mondo esterno. Un terzo limite si individua nel presupposto che l'istanza del tutore deve essere realmente espressiva della voce del paziente.

Il decidente, quindi, deve valutare scrupolosamente la **corrispondenza della richiesta con l'idea che il paziente aveva della dignità della persona** attraverso una valutazione accurata e meticolosa tratta dalle precedenti dichiarazione della sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, senza quindi tenere in alcun conto la percezione che altri possano avere della qualità della vita stessa.

I principi enunciati, per le conseguenze a cui inevitabilmente portano,sconvolgono la civile Italia nella quale si instaura un acceso dibattito tra coloro i quali ritengono la sentenza una aberrazione del diritto ed altri che invece ne sostengono le motivazioni.

Il dibattito esiste in quanto, fino a quel momento, nella cattolica Italia (categoria della quale ritengo pure io di far parte) nessuno si sarebbe aspettato che una decisione dell'autorità giudiziaria avrebbe leso quello che è ritenuto essere un principio ispiratore di fondo dell'ordinamento italiano e cioè della indisponibilità del bene della vita che si riteneva essere tutelato dall'art. 2 della Costituzione.

Ed invero, a ben vedere,l'interpretazione data dalla Cassazione sembra, non solo, essere conforme ai dettami costituzionali, ma, se ben usata e circoscritta rigidamente nei limiti da essa indicati, al di fuori quindi di qualsiasi altra interpretazione, potrebbe essere intesa come una decisione che racchiude in se un atto di estrema pietà nei confronti di quei soggetti che non hanno più la possibilità di gridare il dolore di un proprio stato. La Cassazione reputa che **l'art. 2 della Costituzione** è chiarissimo nel riferire i diritti inviolabili all'uomo, quale predicato del soggetto-titolare cui essi appartengono.

Pertanto, nella esplicazione data dalla Cassazione, al centro del sistema normativo, non vi è la vita in quanto tale, ma vi è qualcosa in più: vi è l'individuo in quanto espressione soggettiva dell'essere in vita .

La tutela del bene vita è possibile o si realizza solo in considerazione del concetto individuale di rappresentazione della propria vita.

In tale ottica sembra dire che , nel momento in cui la giurisprudenza è chiamata a decidere questioni afferenti la sfera personalissima dell'uomo, essa deve necessariamente approfondire, scrupolosamente, il concetto di vita così come percepito dal soggetto.

Corollario di ciò è che tutelare la vita, così intesa, non può prescindere dal tutelare l'autodeterminazione delle scelte del soggetto che, concordando col suo concetto di vita, incidono sul bene (essere in vita) anche in maniera negativa o, meglio, definitiva. Tra la tutela del bene – essere in vita – o la tutela del bene, per quel soggetto, – essere in morte – la giurisprudenza ritiene prevalente la tutela della scelta del soggetto, qualora però l'applicazione in concreto di tale scelta, qualunque sia la conseguenza, non comporti alcuna azione da parte di terzi. La morte viene vista, così, quale elemento naturale della vita.

Alla Corte d'Appello di Milano infatti preme sottolineare come l'orientamento della Cassazione non avalli l'esistenza di un diritto assoluto di morire (inteso come negazione o contraddizione del diritto di vivere), ma si limiti a riconoscere l'esistenza di un diritto di matrice costituzionale (assecondando l'inevitabile destino biologico) a lasciare che la vita segua il suo corso "naturale", fino alla morte, senza interventi "artificiali" esterni quando essi siano più dannosi che utili per il malato: tale diritto non può, però, essere confuso con quello, certamente fino ad oggi non riconosciuto dal nostro ordinamento, di eutanasia.

Conseguenza di ciò è che chi è chiamato a decidere non può opporre, al chiamante, le conseguenze definitive della sua decisione, dovendo aver cura solo di preoccuparsi, e non a cuor leggero, di avere colto **l'essenza del soggetto**.

Ma, seppure nella condivisione personale di tali principi, un altro individuo, può cogliere mai la vera essenza di un suo simile o è più portato a vedere "l'uno, il nessuno e i centomila" che sembrano racchiudersi in esso?

L'Amministrazione di sostegno legittima il testamento biologico

L'APPROFONDIMENTO

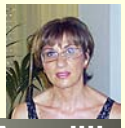

Avv. Patrizia Armadillo

TEMPO DI LETTURA 7 MINUTI

La legge del 09.01.2004 introduce un nuovo istituto di diritto che ha il merito di avere superato tutti quegli inconvenienti di carattere tecnico – giuridico – pratico della tradizionale normativa codicistica vigente in materia di interdizione ed inabilitazione: "l'amministrazione di sostegno".

Destinatari della protezione normativa sono tutti coloro che si trovano in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti. Non soltanto coloro che presentano turbe psichiche, ma anche gli anziani, i tossicodipendenti e gli alcolisti, i malati, gli infermi ed i morenti.

L'attivazione del procedimento, spesso rimessa agli stessi beneficiari, è più snella e tendenzialmente gratuita. L'amministratore può essere scelto dallo stesso interessato, al quale residua sempre una certa **capacità di agire**, che viene esclusa soltanto per quegli atti che vengono espressamente indicati dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore.

Peculiarità dell'istituto in questione è che la tutela del beneficiario non si limita all'unico aspetto patrimoniale, ma riguarda soprattutto **gli interessi di carattere personale** (art. 404 Cod. Civ." interessi propri").

Questo aspetto emerge in modo evidente anche dal portato dell'art. 408 Cod. Civ., laddove stabilisce che è lo stesso beneficiario a potere designare l'amministratore, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando, naturalmente, non si trova ancora in stato di infermità o menomazione o, addirittura, in previsione della propria eventuale futura incapacità.

È proprio partendo dalla lettura di tale inciso, combinato con alcuni principi riconosciuti dalla **Costituzione (artt. 2; 13; 32)** in base ai quali nessun soggetto può subire trattamenti sanitari non voluti, così come nessun medico può imporre una terapia ad un paziente senza il suo preventivo consenso informato, che di recente si è posta all'attenzione dell'opinione pubblica, la tematica della legittimità del cosiddetto **"testamento biologico"**, inteso quale manifestazione di volontà di una persona circa l'accettazione di determinate terapie nell'ipotesi in cui possa venire a trovarsi nella impossibilità di prestare il proprio consenso informato alle cure ospedaliere per malattie irreversibili, invalidanti o che la costringano a terapie permanenti che non gli consentano di svolgere una normale vita di relazione.

Infatti, se è normale che questo **diritto ad autodeterminarsi** possa essere esercitato da coloro i quali siano in grado di intendere e di volere, e quindi di manifestare la loro volontà, il problema si pone nel garantirlo anche a quelle persone che sono incapaci di farlo e che non hanno lasciato disposizioni in merito quando lo potevano.

Mentre l'argomento pone delle tematiche che spaziano da **problemi etico/giuridici** a quelli **medico/legali**, aprendo il dibattito alla ricerca di soluzioni a questioni esistenziali della persona rifiutando il concetto di eutanasia come mezzo di accelerazione della fine della vita, l'intervento della giurisprudenza più recente ha reso di fatto il testamento biologico una realtà.

Infatti, all'origine, la possibilità di rifiutare determinate terapie e rendere applicabile questa forma di disposizione si fonda esclusivamente su una estensione del consenso informato nel quale, una persona in procinto di sottoporsi ad un trattamento terapeutico, in vista di situazioni future e presumendo di essere impossibilitata a farlo, amplia la propria dichiarazione rifiutando a priori qualsiasi cura inefficace per la guarigione e qualsiasi tipo di accanimento terapeutico, l'introduzione dell'istituto dell' a.d.s. getta le fondamenta di una prima regolamentazione giurisprudenziale alla problematica.

Per il **Giudice Tutelare del Tribunale di Modena**, che si è pronunciato in materia per ben due volte, la mancanza di una normativa specifica sul tema del testamento biologico, non costituisce alcun ostacolo alla possibilità del soggetto di autodeterminarsi, considerato che esistono già nel nostro ordinamento giuridico delle norme di diritto sostanziale che sanciscono tale principio di autodeterminazione (artt. 2, 13, 32 della Cost.); che si concretano nell'esistenza degli strumenti per manifestare la propria volontà, e cioè l'atto pubblico e/o scrittura privata menzionati dall'art. 408 cod civ 2° e nell'istituto processuale attraverso il quale farlo: l'amministrazione di sostegno di cui alla L. 09.01.2004.

Nello specifico, il Giudice Tutelare del Tribunale di Modena si è pronunciato una prima volta con decreto del 13.05.2008, allorquando ha accolto la richiesta di una donna, ammalata di sclerosi laterale amiotrofica senza possibilità di guarigione, intenzionata a rifiutare ogni cura che potesse prolungare le sue sofferenze, di nominare il marito amministratore di sostegno, affinché decidesse al suo posto in caso di perdita delle facoltà intellettive.

E, con **decreto del 05.11.2008**, decidendo nello stesso senso nei confronti di un uomo perfettamente sano e capace che ha disposto circa il suo rifiuto a cure invasive salvavita nell'ipotesi in cui in futuro dovesse venire a trovarsi in stato di malattia terminale o in stato irreversibile o invalidante e/o impossibilitato a svolgere una normale vita di relazione, provvedendo a nominare quale suo amministratore di sostegno la moglie ed in caso di impossibilità di questa, la figlia e sempre che non intervenga, nelle more, una manifestazione di volontà contraria.

Le motivazioni dell'accoglimento del ricorso si fondano sull'esistenza di quei principi costituzionali che, riconoscendo i diritti inviolabili della personalità, li ritengono insuscettibili di negozialità, tra i quali, appunto, il diritto a non essere sottoposti a trattamenti sanitari se non dopo avere espresso un consenso libero e informato, che costituisce la manifestazione chiara ed inequivocabile del diritto del singolo ad accettare, rifiutare o interrompere una determinata terapia, soprattutto quando si tratti di cure che hanno quale unico scopo quello di ritardare la morte biologica.

Ciò in quanto i trattamenti sanitari sono obbligatori solo in quei casi in cui hanno lo scopo di impedire che la salute del singolo possa cagionare danno a quella degli altri e siano utili alla salute del malato **(Corte Cost. n. 258/1994 – Corte Cost. n. 118/1996)**.

Tutti principi questi recentemente condivisi dalla Suprema Corte, secondo la quale quando il trattamento è inutile e non giova alla salute del paziente, il medico non può praticarlo, considerato che la sua attività si concretizzerebbe in una ingiustificata invasione della sfera personale del paziente **(Cass. 16.10.2007 n. 21748)**.

E tale volontà, di non essere sottoposto a terapie invasive, può essere espressa anche da soggetto diverso dal paziente impossibilitato che, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo, una volta ricevuta l'informativa del medico, confermi il dissenso da parte del suo rappresentato **(Cass. 15.09.2008 n. 23676)**.

Né tale rifiuto può essere, secondo il Giudice di Modena, ricondotto alla fattispecie della eutanasia, intesa nel senso di interventi che hanno il fine di favorire ed accelerare l'evento della morte, in quanto il rifiuto ad accettare di eseguire una terapia medica, inutile per la salute dello stesso malato, ha quale unico scopo quello di rispettare la volontà della persona a seguire il normale percorso biologico della malattia senza rallentarne il decorso e la fine.

In quest'ambito interviene l'applicazione dell'istituto dell'a.d.s. che, rivedendo le fattispecie delle limitazioni alla capacità di agire di quei soggetti che vengono a trovarsi in condizioni parziali o temporanee di impossibilità di provvedere ai propri interessi, riconosce loro il diritto di farsi coadiuvare da un fiduciario (a.d.s.), nominato dal G.T., anche su loro indicazione, e addirittura in previsione di una eventuale incapacità di agire, attraverso un atto pubblico o scrittura privata **(art. 408 c.c.)** che, in nome del rappresentato e conformemente alla sua manifestazione di volontà, espressa o tacita attraverso i comportamenti estrinsecanti la propria personalità, può negare il consenso a praticare determinate terapie al proprio rappresentato, anche partendo dal presupposto che, conformemente al 1° co. dell'**art. 410 Cod. Civ. "nello svolgimento dei suoi compiti l'a.d.s. deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"**.

Il dibattito rimane comunque aperto!

Il concetto di malattia nel reato di lesioni personali

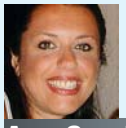

Avv. Santina Dante

TEMPO DI LETTURA 8 MINUTI

Le questioni che maggiormente appassionano gli avvocati sono solitamente quelle che involgono la soluzione di problematiche che dall'ambito del diritto esulano e ciò, senza dubbio, in virtù del fatto che, per deformazione professionale, essi hanno quella naturale inclinazione a "ficcanasare" dovunque alfine di poter "dire la propria" sempre e comunque (siamo proprio così!).

Un approfondimento che, quindi, dovrebbe suscitare l'interesse di chi legge appare quello relativo al concetto di "malattia", a cui il legislatore fa riferimento all'art. 582 del vigente Codice Penale, quale evento naturalistico del reato di lesioni personali. La norma, infatti, attribuisce rilevanza penale al comportamento delittuoso soltanto qualora ne derivi alla persona offesa una **"malattia nel corpo o nella mente"**.

L'accezione di "malattia" pare essere stata definitivamente stigmatizzata soltanto di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 2437 del 21.01.2009, leggendo la quale permangono, tuttavia, le medesime perplessità che la tematica suscitava prima dell'ulteriore intervento ermeneutico.

Sino ad oggi l'esatta qualificazione di "malattia" in senso penalmente rilevante ha animato numerosi dibattiti, dividendo dottrina e giurisprudenza con contrasti interpretativi tra una nozione incentrata sulla mera **"alterazione anatomica"** ed una concezione diversa che fa riferimento alla necessità che a questa degenerazione fisica si accompagni una "limitazione funzionale".

La concezione tradizionale, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità fino ad epoca relativamente recente, accogliendo la definizione di "malattia" offerta dalla Relazione Ministeriale al Codice Penale del 1930, ne individua la presenza in ogni alterazione dell'organismo che importi un processo di reintegrazione, seppure di breve durata: costituirebbe, perciò, lesione anche una semplice ecchimosi, dei graffi o una contusione escoriata **(cfr., ad es., Cass. Pen., Sez. V., 2 febbraio 1984, n. 5258; idem, 14.10.1979, n. 2650).** Ciò con tutte le conseguenze facilmente intuibili, ove si consideri che la malattia è l'elemento essenziale che distingue il reato di percosse da quello di lesioni personali, assente nel primo caso – trattandosi di fattispecie di pura condotta –, sempre presente nel secondo – come evento da cui dipende la consumazione del reato –, di talché ci si troverebbe di fronte alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 581 c.p. già e solo nell'ipotesi in cui il reo arrechi alla vittima uno "stato doloroso" senza il minimo pregiudizio organico (altrimenti, la fattispecie integrata sarebbe quella di lesioni personali).

Altra chiara implicazione del suddetto criterio interpretativo sta nell'ampliamento – enorme – dell'accoglibilità delle istanze punitive delle presunte vittime di lesioni personali colpose e, quindi, essendo le nostre strade sempre più traboccanti di autovetture impazzite, nel proliferare di procedimenti penali aventi ad oggetto tali condotte.

Probabilmente anche alla luce di simili valutazioni, da qualche anno a questa parte, la giurisprudenza ha avvertito la necessità di allineare la nozione di "malattia" penalmente rilevante a quella utilizzata nel campo medico – scientifico descrivendola come **"quel processo patologico che determini un'apprezzabile diminuzione funzionale dell'organismo"**: si tratta di un concetto di malattia da tempo sostenuto proprio dalla dottrina medico – legale e dalla prevalente letteratura penalistica.

Invero, già in precedenza, la Suprema Corte – seppure in maniera minoritaria – aveva condiviso la suddetta qualificazione precisando che il concetto clinico di "malattia" richiede il requisito essenziale di una "riduzione apprezzabile di funzionalità", a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, giungendo così ad escludere la presenza di lesioni penalmente rilevanti negli esiti di un intervento chirurgico di natura estetica che aveva provocato l'asimmetricità delle mammelle e dei capezzoli **(Cass. Pen., Sez. IV, 14 novembre 1996, n. 10643)** ed a ritenerne, invece, la sussistenza nell'ipotesi di segni di svenimento, accompagnati da una difficoltà respiratoria durata tre o quattro minuti, conseguenti alla condotta di afferrare al collo una persona (Cass. Pen., Sez. V, 15 ottobre 1998, n. 714).

Solo di recente, però, i **Giudici del Palazzaccio** hanno inteso cristallizzare siffatti principi statuendo, ad esempio, che deve ritenersi malattia quel processo infiammatorio delle mammelle, conseguente ad impianto di protesi, durato nel tempo con anomala temperatura corporea e necessità di rimozione della protesi stessa **(Cass. Pen. Sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 3448)**, o, ancora, che le lesioni chirurgiche strumentali ad un intervento terapeutico (nella specie di "duodenocefalopancreasectomia", allorchè il consenso del paziente era stato prestato solo per l'intervento programmato di riduzione di un'ernia ombelicale) non possono rientrare nelle previsioni di cui all'**art. 582 c.p. (Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446)**.

Seguendo l'orientamento via via consolidatosi, la quarta sezione della **Corte di Cassazione, con sentenza n. 17505 del 19.03.2008**, ha, poi, nuovamente chiarito che "… la malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'**art. 582 c.p.** (e di riflesso l'**art. 590 c.p.** nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono anche mancare), ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell'organismo". Ha respinto, quindi, il ricorso proposto da un medico radiologo cui era stato addebitato di non avere valutato correttamente alcune mammografie che evidenziavano un addensamento del parenchima, sintomo della presenza di una formazione tumorale, formazione che veniva accertata solo successivamente, allorché risultava aumentata di alcuni millimetri: ciò sulla base del presupposto che, seppure l'aumento di dimensioni di una formazione non costituisce malattia, a meno che non comporti alterazione delle funzioni dell'organismo, non può dirsi lo stesso di fronte ad una formazione tumorale di natura maligna, pur a lenta evoluzione. Ed infatti "questa patologia, secondo la scienza medica, è sicuramente qualificabile come malattia e l'aumento dimensionale … può essere qualificato come aggravamento della malattia; e cagionare l'aggravamento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità equivale a cagionare la malattia".

Leggendo la citata sentenza, ci si rende, quindi, conto che ancora **non esiste certezza in ordine alla qualificazione penalistica di malattia**: ed invero, è lapalissiano che, perlomeno secondo i criteri enucleati proprio dal Giudice di Legittimità, l'aumento millimetrico della formazione tumorale non abbia – di fatto e benché la Corte abbia diversamente opinato – arrecato alla persona offesa alcuna **"diminuzione funzionale dell'organismo"**, diminuzione che, peraltro, non sussisteva neppure prima dell'avvenuto incremento della formazione stessa. Tuttavia, di fronte a **patologie "allarmanti"** come quella del caso di specie, la Suprema Corte – pur riaffermando, nella forma, la validità della suddetta accezione di malattia – giunge a riprendere, nella sostanza, la concezione di malattia come "alterazione anatomica": prova ne sia il fatto che nel decisum non si dà conto di profili medico–legali da cui possa ricavarsi che la "funzionalità" del corpo sarebbe "di per sé" e "comunque" compromessa per la presenza di una formazione tumorale asintomatica.

Che tali argomentazioni non siano riuscite a fugare i numerosi dubbi interpretativi è pure attestato dalla circostanza che la quinta sezione penale della **Corte Suprema, con sentenza n. 38345 del 08.10.2008**, ha rimesso il procedimento al vaglio delle Sezioni Unite, proprio allo scopo di risolvere il contrasto. Da qui, la pronuncia in alto citata dove, esaminati i diversi profili in gioco, si è così statuito: "Poiché la scienza medica può dirsi da tempo concorde – al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio – nell'intendere la malattia come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di malattia, correttamente intesa". Nella – corposa – motivazione della pronuncia si legge, poi, che: "Accedendo ad una impostazione per così dire "funzionalistica" del concetto di malattia, se ne devono trarre i necessari riverberi anche per ciò che attiene all'elemento soggettivo del delitto di cui all'**art. 582 c.p.**, giacchè, se si ritiene che non possa integrare il reato la lesione che coincida, come evento causalmente derivato, in una mera alterazione anatomica senza alcuna apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, se ne deve dedurre che l'elemento psicologico non potrà non proiettarsi a "coprire" anche la **conseguenza "funzionale" che dalla condotta illecita è derivata"**.

Si è, perciò, esclusa la penale responsabilità dell'imputato, medico chirurgo, cui era stato ascritto il reato di lesioni personali volontarie aggravate per avere egli, in sede di un intervento di laparoscopia (per il quale era stato prestato il **consenso informato** da parte della paziente), proceduto, altresì, a salpingectomia con asportazione di una tuba, avendone rilevato la necessità durante l'intervento stesso. Ciò alla luce del fatto che "le conseguenze dell'intervento chirurgico ed i correlativi profili di responsabilità, nei vari settori dell'ordinamento, non potranno coincidere con l'atto operatorio in sé e con le lesioni che esso naturalisticamente comporta, ma con gli esiti che quell'intervento ha determinato sul piano della valutazione complessiva della salute. Il **chirurgo**, in altri termini, non potrà rispondere del delitto di lesioni per il solo fatto di essere chirurgicamente intervenuto sul corpo del paziente", bensì "… ove l'intervento chirurgico sia stato eseguito legis artis e cioè, come indicato in sede scientifica, per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto, dall'atto così eseguito non potrà dirsi derivata una malattia, giacche l'atto, pur se anatomicamente lesivo, non soltanto non ha provocato – nel quadro generale della salute del paziente – una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia da cui lo stesso era affetto." La fattispecie delittuosa è, quindi, insussistente per mancanza

È evidente che la tematica offre molteplici spunti di approfondimento, ma, in questa sede, ci si limita a – sommessamente – esprimersi nel senso che una rielaborazione del concetto di malattia, rilevante ai fini della sussistenza del reato di lesioni personali, sarebbe auspicabile – oltre che per quanto sopra accennato in merito al rischio di "forzature definitorie" (ipotesi di aumento della formazione tumorale non notata dal medico radiologo) – anche in considerazione del fatto che, in ambito civilistico, l'accezione di danno biologico, inteso come "lesione della integrità psico–fisica" della persona, appare allo stato disancorato da quello derivante dall'insorgenza della "malattia", come evento del delitto di cui all'**art. 582 c.p.**. Ed infatti, in costanza dell'attuale orientamento ermeneutico in ambito penalistico, il "danno alla salute" risarcibile in sede civile comprenderebbe molti e molti pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelle **"alterazioni funzionali" che integrano l'offesa in ambito penale.**

Il diritto di essere figli

L'APPROFONDIMENTO

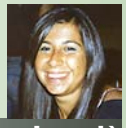

Dott.ssa Costanza Impalà

TEMPO DI LETTURA 7 MINUTI

Tante sono le immagini e le notizie di **bambini lasciati a se stessi**, tante sono le Associazioni che cercano di accorciare le distanze tra il "Dovere di essere genitore" e "il Diritto di essere figlio", eppure ancora tanti sono i dubbi sulla modalità di Adozione di minori soprattutto se si tratta di Adozioni Internazionali.

Quanti bambini a 4 anni di distanza dallo **"Tsunami"** hanno perso la loro famiglia e con un sorriso innocente sperano in una vita migliore. Viva è la preoccupazione per l'impatto che le ostilità stanno avendo sui bambini di Gaza, sono oltre 300 le vittime, decine i bambini. Le condizioni igenico-sanitarie sono pressoché inesistenti, il diritto allo studio sconosciuto … ma soprattutto la possibilità di essere "bambini" un'utopia. Promuovere i diritti dell'infanzia in Italia è un impegno che deriva direttamente dalla **Convenzione O.N.U.** sui diritti dell'infanzia e dai suoi due Protocolli Opzionali, che l'Italia ha ratificato rispettivamente con legge n.176/91 e con legge n.46/2002.

Secondo la definizione della Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia, sono "bambini" gli individui di età inferiore ai 18 anni (art. 1), il cui interesse deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (art. 3). Tutela il diritto alla vita (art. 6),nonché il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di esprimere la propria opinione (art. 12) e ad essere informati (art. 13).

I bambini hanno **diritto al nome**, tramite la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, nonché alla nazionalità (art.7), hanno il diritto di avere un'istruzione (art. 28 e 29), quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

Ma è anche vero che tante sono le famiglie in attesa di poter **accogliere un "figlio"** nella loro vita e molti altri non sanno come fare tra le lungaggini burocratiche e la confusione di opinioni contrastanti. Un utile strumento di armonizzazione è la **Convenzione Internazionale Aja** del 29 maggio 1993 su "L'adozione dei minori e la cooperazione internazionale", ratificata in Italia nel 1998 con la legge 476.

La legge italiana tende comunque ad assicurare il rispetto di alcuni principi ben saldi e cari al diritto interno. Così l'adozione internazionale è accessibile a coppie di coniugi che presentino i "requisiti di idoneità" previsti dal diritto interno, ma soprattutto deve avere effetto legittimante e far cessare i rapporti giuridici tra l'adottato e la famiglia d'origine.

Accessibilità e requisiti di idoneità

"L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare." È quanto previsto dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l'adozione e l'affidamento internazionale in Italia.

Pertanto:

- la differenza minima di età tra adottante e adottato dovrà essere di 18 anni;
- la differenza massima di età tra adottanti ed adottato dovrà essere di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, e se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. In termini semplificativi significa che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.

Le ragioni dei limiti d'età sono facilmente riconducibili alla necessità di garantire, naturalmente in via teorica, all'adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all'età adulta.

Tra i **requisiti di adottabilità**, inoltre, gli aspiranti genitori devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Per questi requisiti si necessita di una valutazione complessa, possiamo dire nel "merito". Infatti dopo una dichiarazione di "disponibilità" degli aspiranti genitori, quest'ultimi devono ottenere una dichiarazione d'idoneità all'adozione che viene pronunciata dal Tribunale dei Minorenni con decreto motivato, dopo aver ricevuto una relazione dei servizi socio-assistenziali degli enti locali. Successivamente gli aspiranti genitori devono conferire l'incarico ad un "ente autorizzato", affinché svolga le pratiche di adozione e intermediazione presso le competenti autorità del paese di residenza del minore (art. 31 l. adoz.). In Italia, come previsto dalla Convenzione Aja, le funzioni di collaborazione e promozione alla conclusione degli accordi bilaterali sia con gli Stati contraenti alla Convenzione, sia ai non contraenti, sono affidate alla Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione si avvale, per le importanti funzioni di informazione, preparazione ed assistenza, di organismi locali, quali i servizi socio-assistenziali, anche dopo le decisioni di affidamento e di adozione.

La complessa volontà di adottare: riflessioni personali

I servizi socio-assistenziali locali hanno il gravoso e non facile compito di stilare la relazione sulla quale si baserà la decisione del Tribunale dei Minorenni.

Si inizia, infatti, con l'esame della storia personale e di coppia, con approfondimenti sull'ambiente sociale e familiare allargato che andrà ad accogliere il bambino. Vengono quindi acquisiti elementi sulle motivazioni che hanno condotto alla scelta di adottare e alla capacità degli aspiranti genitori di "farsi carico di un'adozione". Già, perché il desiderio di un figlio straniero? Le principali ragioni si possono trovare nell'alta natalità dei Paesi stranieri e poveri ma c'è di più. Si rivolge l'attenzione a quei paesi stranieri dove le guerre, le carestie, le malattie endemiche, la radicata povertà creano sacche di emarginazione ed abbandono di migliaia e migliaia di bambini, ma c'è di più …

La decisione di adottare un bambino ha in sé la necessità di colmare un abbandono. Il figlio adottabile è un bambino che ha subito il trauma dell'abbandono. A volte questo trauma s'incontra con genitori che hanno subito la perdita del loro figlio. Purtroppo, ma anche per fortuna, **nell'incontro di due dolori accomunati dal senso di abbandono, di perdita, può esservi una cura**. L'aspirante genitore in questi casi può essere in grado di cogliere il dolore autentico del bambino, può condividere col figlio tale dolore permettendo ad entrambi di dare un senso al loro passato. Ritengo che il diritto di ogni bambino di sentirsi amato sia il diritto di ogni genitore di amare un figlio.

Il Concessionario «sostituisce» l'Ente impositore nel processo tributario

Avv. Maria Grazia Bruzzone
PROFESSORE A CONTRATTO DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

Nella deduzione dei **motivi del ricorso contro gli atti dell'agente della riscossione** (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere, fermi di beni mobili registrati, iscrizioni di ipoteca), spesso il contribuente non contesta soltanto vizi riconducibili a violazioni delle norme che disciplinano la formazione e la notificazione degli anzidetti provvedimenti, ma deduce anche motivi relativi a profili di illegittimità delle iscrizioni a ruolo, ovvero dei titoli esecutivi tributari formati dall'ente impositore.

Contro chi proporre ricorso? Qual è la parte passivamente legittimata? L'ente impositore che ha formato il ruolo o l'agente della riscossione, autore della cartella di pagamento riproduttiva del ruolo o di provvedimenti adottati, in via cautelare, al fine di garantire la fruttuosità del procedimento di espropriazione forzata?

La risposta all'interrogativo va ricercata nell'**art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999**, secondo il quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». In altri termini, i rapporti tra agente della riscossione ed ente impositore non si risolvono nel trasferimento della titolarità del diritto, ma nell'attribuzione all'agente della riscossione di una legittimazione sostitutiva processuale nel campo della riscossione.

Nelle liti «che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi», ma anche la sussistenza (legittimità e/o fondatezza) della pretesa fatta valere dall'agente della riscossione, la legittimazione ordinaria rimane in capo all'ente impositore, in quanto conserva la titolarità del credito, posto che l'agente della riscossione è incaricato dall'ente creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento **(cfr. Cass., SS.UU. n. 16412/2007)**; al tempo stesso, la legittimazione straordinaria **(art. 81 c.p.c.)** viene normativamente individuata, dal citato art. **39 del D.Lgs. n. 112/1999**, in capo all'agente della riscossione il quale, pur non essendo titolare del credito, è incaricato dall'ente creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.

La «chiamata in causa dell'ente creditore» non può ricondursi tra gli «interventi coatti ad istanza di parte», disciplinati dall'art. 106 c.p.c. in relazione a due ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie.

E infatti, la c.d. **«chiamata in garanzia»** è un istituto tipicamente a favore del garantito, il quale può avere l' **"onere", ma mai l' "obbligo"**, di chiamare in causa il garante; l'agente della riscossione ha invece l'obbligo ("deve") di chiamare in causa l'ente impositore: trattasi di obbligo il cui adempimento non è finalizzato a realizzare un diritto dell'agente della riscossione al rimborso o al regresso in contraddittorio con l'ente impositore, ma la cui inosservanza è sanzionata con una responsabilità per danni.

Non si tratta nemmeno di un «intervento coatto per comunanza di causa», finalizzato ad assoggettare il terzo al giudicato, posto che, nel caso di specie, la soggezione dell'ente impositore al giudicato formatosi tra agente della riscossione e debitore d'imposta è già implicita nel disposto dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999: e infatti, la comminatoria del risarcimento danni in caso di mancata chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione suppone la soggezione, in ogni caso, dell'ente impositore al giudicato sfavorevole formatosi nella lite tra agente della riscossione e debitore d'imposta.

L'agente della riscossione ha un obbligo di **"litisdenuntiatio" o "denuncia di lite" o "provocazione all'intervento volontario adesivo dell'ente impositore"**: se non effettuato può dar luogo, esclusivamente nei rapporti sostanziali interni tra ente impositore e agente della riscossione, ad una responsabilità di quest'ultimo per le conseguenze sfavorevoli della lite.

Il processo può benissimo continuare senza la partecipazione dell'ente impositore, e la sentenza pronunciata senza tale partecipazione fa stato anche nei confronti dell'ente stesso, non essendo altrimenti configurabile un suo pregiudizio e quindi una situazione di responsabilità per danni espressamente prevista a carico dell'agente della riscossione.

La **"denuncia di lite"** non comporta modificazioni nel rapporto processuale e in particolare non coinvolge direttamente il terzo nel giudizio, sfugge al regime dell'intervento coatto e quindi della chiamata del terzo nel processo, a sensi dell'**art. 106 c.p.c.** (il quale, a sensi dell'**art. 269 c.p.c.** necessariamente comporta la notifica di un vero e proprio atto di citazione, osservati i termini a comparire). Al contempo, tenuto conto del principio della libertà delle forme, applicabile anche nel processo tributario **(art. 121 c.p.c.)**, nulla vieta che la denuncia di lite, pur conservando natura ed effetti tipicamente sostanziali, possa rivestirsi di forme processuali, non influenti, comunque, sulla ritualità dell'adempimento dell'obbligo informativo da parte dell'agente della riscossione.

Deve escludersi, quindi, il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione. **La "sostituzione processuale" si distingue dal "litisconsorzio necessario"**. E infatti, il litisconsorzio necessario presuppone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi pena, in difetto, la pronuncia di una sentenza inutiliter data. Viceversa, in caso di sostituzione processuale, si estendono a tutti i soggetti del rapporto unitario gli effetti della decisione resa soltanto nei confronti di alcuni di essi.

L'ente impositore può intervenire in secondo grado, accettando la causa nello stato in cui si trova e subendo gli effetti delle preclusioni già verificatesi. Così come può intervenire per la prima volta in appello, l'ente impositore può proporre l'appello anche se non è intervenuto in primo grado, derogandosi, nei casi di sostituzione processuale, al principio dell'identità della qualità di parte tra le varie fasi del processo.

A differenza di quanto avviene nei casi di intervento in appello del litisconsorte necessario pretermesso, la rimessione della causa in primo grado deve escludersi, sia nell'ipotesi di intervento volontario dell'ente impositore in grado di appello, sia nell'ipotesi in cui l'ente impositore non sia intervenuto, neppure in grado di appello.

Un primissimo bilancio sulla formazione continua obbligatoria

Avv. Stefano Muscianisi
COMPONENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DI BARCELLONA P.G.
COORDINATORE COMMISSIONE FORMAZIONE

TEMPO DI LETTURA 4 MINUTI

La nuova figura di Avvocato delineata dalle recenti precisazioni del nostro Codice Deontologico Forense e dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13 Luglio 2007 - che ha sancito l'obbligatorietà della formazione continua dell'Avvocato - ha trovato pronti tutti i colleghi del Foro di Barcellona P.G.

Infatti, sin dalla nascita del Tribunale di Barcellona P.G., l'aggiornamento professionale è sempre stata un'esigenza molto avvertita sia da parte delle locali Associazioni Forensi che dal Consiglio dell'Ordine che, nelle varie composizioni, ha sempre particolarmente curato l'approfondimento culturale e professionale dei propri iscritti nonché l'incontro ed il confronto fra gli Avvocati con la più attenta giurisprudenza e la più avvertita dottrina.

La massiccia partecipazione dei colleghi ai vari incontri di aggiornamento organizzati dal Consiglio dell'Ordine nello scorso anno 2008 è stata motivo di viva soddisfazione e mi è gradita l'occasione di queste pagine per rivolgere un caloroso ringraziamento, mio personale e dell'intero Consiglio dell'Ordine, a tutti i colleghi ed alle Associazioni Forensi, AIGA, Camera Penale, Camera Civile, Osservatorio sul Diritto di Famiglia che con spirito di servizio hanno contribuito efficacemente alla realizzazione del Piano Offerta Formativa del 2008.

L'impegno nella organizzazione degli "eventi formativi" è stata abbondantemente ripagata dall'entusiasmo che tutti gli Avvocati di Barcellona P.G. hanno dimostrato a ciascun evento ed i loro continui e ripetuti suggerimenti ed osservazioni ci hanno consentito di migliorare, lungo tutto l'anno, la qualità degli incontri.

Abbiamo privilegiato ascoltare la voce dell'Avvocatura e quindi il punto di vista di numerosi colleghi esperti nelle varie materie giuridiche e deontologiche e con loro ci siamo saputi confrontare unitamente a docenti della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina ed alcuni Magistrati.

In queste stesse pagine troverete il Piano dell'Offerta Formativa del 2009 e siamo sicuri che anche quest'anno i colleghi non ci faranno mancare i loro suggerimenti per migliorarci sempre e tutti insieme.

L'importanza e la necessità della formazione continua ritengo ormai faccia parte delle "abitudini" dell'Avvocato moderno e con orgoglio posso affermare che il Foro di Barcellona P.G., sempre sensibile ed attento all'evoluzione che la nostra professione ha subito e particolarmente in questi ultimi anni, certamente sarà in grado di superare con capacità e professionalità tutte le nuove sfide cui, un mercato sempre più competitivo e – non ultima - la nuova legge sulla riforma della professione forense, fra poco in discussione al Parlamento, saremo obbligati ad affrontare.

Programma Offerta Formativa Anno 2009

Venerdì 20 febbraio 2009 - ore 16.00 - Diritto civile - Espropriazioni - "Lo stato attuale della giurisprudenza e della legislazione in materia espropriativa" - Rel: Prof. Avv. Carlo Mazzù - Patrocinante in Cassazione - Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza Università di Messina

Mercoledì 25 febbraio 2009 - ore 15.30 - Diritto comunitario - "Rapporti tra diritto comunitario e diritto interno e ruolo degli operatori di giustizia" - Rel: Prof. Antonio Ruggeri - Ordinario di Diritto Costituzionale - Facoltà di Giurisprudenza Università di Messina

Venerdì 27 Febbraio 2009 - ore 16.30 - in collaborazione con AIGA - Diritto fallimentare - "I nuovi strumenti di gestione dell'insolvenza" - Rel: Avv. Prof. Fabrizio Guerrera - Ordinario di Diritto Commerciale e Fallimentare - Facoltà di Giurisprudenza Università di Messina - Rel: Avv. Antonino Fazio

Giovedì 5 Marzo 2009 ore 15.00 - in collaborazione con A.I.G.A. - Diritto processuale civile - "I principi del giusto processo applicati al processo civile" - Rel: Avv. Giovanni Siracusa - Avvocato del Foro di Barcellona PG

Mercoledì 11 marzo 2009 ore 16.00 - Giudizio Contabile - "La Corte dei Conti: tradizione e prospettive con riguardo alla giurisdizione" - Rel: Dott. Carmelo Geraci - Presidente II Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti Roma

Mercoledì 18 marzo 2009 ore 16.00 - In collaborazione con Osservatorio CSIG di Messina - Diritto dell'Informatica - "Il processo civile telematico" - Rel: Prof. Avv. Francesca Panuccio - Associato di Diritto dell'Informatica - Facoltà di Giurisprudenza – Università di Messina

Mercoledì 25 marzo 2009 ore 15.00 - Diritto amministrativo - "La pregiudiziale amministrativa - Tesi favorevole e tesi contraria" - Rel: Avv. Silvano Martella - Avvocato del Foro di Messina

Venerdì 3 Aprile 2009 ore 15.00 - Diritto processuale civile - "La tecnica di redazione del ricorso in Cassazione e recenti pronunzie in tema di possesso" - Rel: Avv. Prof. Vincenzo Correnti - Magistrato Corte di Cassazione

Mercoledì 15 aprile 2009 ore 15.00 - Deontologia - "La deontologia del penalista" - Rel: Avv. Antonio Spinzo - Avvocato e Consigliere dell'Ordine di Bologna

Giovedì 23 aprile 2009 ore 15.30 . Diritto penale - "Profili di diritto penale dell'immigrazione" - Rel: Dott.ssa Maria Teresa Collica - Ricercatrice di Diritto Penale - Facoltà di Giurisprudenza Università di Messina

Mercoledì 29 aprile 2009 ore 15.00 - Diritto Tributario - Titolo da definire - Rel: Avv. Raimondo Carmelo - Avvocato del Foro di Roma

Mercoledì 6 maggio 2009 ore 16.00 - "Teoria dell'argomentazione giuridica dalla cultura classica alla contemporaneità" - Rel: Prof. Simona Sagnotti - Ordinario Filosofia del Diritto - Facoltà Giurisprudenza Università di Perugia

Mercoledì 13 maggio 2009 ore 15.30 - Diritto internazionale - "Procedure di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo" - Rel: Prof.ssa Lina Panella - Ordinario Diritto internazionale - Facoltà Scienze Politiche Università di Messina

Mercoledì 20 Maggio 2009 ore 16.00 - in collaborazione con AIGA - Diritto civile - "I patti di famiglia" - Rel: Avv. Prof. Raffaele Tommasini - Ordinario di diritto civile - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Messina

Venerdì 22 maggio 2009 ore 15.30 - in collaborazione con Osservatorio Sul Diritto Di Famiglia - "I trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio (modalità alternativa di adempimento degli obblighi di mantenimento)" - Rel: Avv. Ivana Terracciano Scognamiglio

Mercoledì 27 maggio 2009 ore 15.30 - Diritto civile - "Successione legittima e necessaria - acquisto da erede apparente" - Rel: Dott. Mario Di Bella - Notaio in Milazzo

Giovedì 4 giugno 2009 ore 15.30 - in collaborazione con AIGA - Previdenza - "La riforma previdenziale" - Rel: Avv. Valter Militi - Delegato Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

Venerdì 12 Giugno 2009 ore 15.30 - in collaborazione con AIGA - Diritto amministrativo - "Contratti della p.a. e tutela giurisdizionale" - Rel: Avv. Prof. Fulvio Cintioli

Venerdì 19 giugno 2009 ore 15.30 - Diritto penale - "La criminalità informatica" - Rel: Avv. Luigi Leone - Dottore di ricerca in criminologia

Giovedì 25 giugno 2009 ore 15.30 - in collaborazione con Team System (divisione Lex team) - Diritto processuale civile - "Avvocatura e telematica" - Rel: Gabriele Bonito - Master in Software e programmatore telematico

Venerdì 3 luglio 2009 ore 16.00 - in collaborazione con Osservatorio Sul Diritto Di Famiglia - "Procedimento di separazione e divorzio. Aspetti processuali" - Rel: Prof. Avv. Alberto Figone - Professore a contratto di Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto Pubblico - Università di Genova

Martedì 29 settembre 2009 ore 15.30 - Deontologia - "Onorario dell'avvocato: quantificazione e recupero" - Rel: Avv. Antonio Ciavola - Direttore Scuola Forense Catania

Venerdì 2 ottobre 2009 ore 15.00 - in collaborazione con Osservatorio Sul Diritto Di Famiglia - "L'art. 709 ter c.p.c.: un nuovo sistema di misure coercitive nel processo di separazione e divorzio" - Rel: Avv. Giulia Albiero

Mercoledì 7 ottobre 2009 ore 15.00 - Diritto ecclesiastico - Titolo da definire - Rel: Avv. Francesco Genovese - Patrocinante presso il Tribunale ecclesiastico siculo

Mercoledì 14 ottobre 2009 ore 15.00 - Diritto penale - "Diritto comunitario: strumenti processuali penali" - Rel: Avv. Laura Autru Ryolo - Avvocato del Foro di Messina

Mercoledì 21 ottobre 2009 ore 15.00 - Deontologia - "La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale" - Rel: Avv. Antonio Spinzo - Avvocato e Consigliere dell'Ordine di Bologna

Mercoledì 4 novembre 2009 ore 15.00 - Diritto penale - Titolo da definire - Rel: Avv. Fabrizio Formica - Avv. Giuseppe Lo Presti - Avvocati del Foro di Barcellona P.G.

Mercoledì 11 novembre 2009 ore 15.00 - Diritto penale - Titolo da definire - Rel: avv. Francesco Bertolone - Avvocato del Foro di Barcellona P.G.

Mercoledì 18 novembre 2009 ore 15.00 - in collaborazione con AIGA - Diritto processuale penale - "Atti preliminari al dibattimento" - Rel: Avv. Tommaso Calderone - Avvocato del Foro di Barcellona P.G.

Venerdì 27 novembre 2009 ore 15.00 - Diritto di famiglia - Titolo da definire - Rel: Dott. Antonino Zappalà - Magistrato Tribunale di Barcellona P.G.

Mercoledì 2 Dicembre 2009 ore 15.00 - in collaborazione con AIGA - Diritto processuale civile - "Il procedimento possessorio tra novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali" - Rel: Prof. Avv. Giuseppe Giuffrida - Ordinario di Diritto Agrario - Supplente di Diritto Processuale civile - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Messina

Mercoledì 16 dicembre 2009 ore 15.00 - Diritto civile - Titolo da definire - Rel: Dott. Luigi Mancuso - Magistrato Corte d'Appello Catania

Data da definire - Mediazione familiare - "La mediazione familiare nel processo di separazione: profili applicativi dell'art. 155 sexies c.c." - Rel: Dott. Isabella Buzzi - Avv. Matilde Giammarco

Si rammenta che **obbligati alla formazione professionale continua sono gli avvocati iscritti all'albo ed i praticanti abilitati al patrocinio dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica** (art. 1 Regolamento CNF del 13 Luglio 2007) e che nel primo triennio (2008-2010) verrà applicata la disciplina transitoria di cui all'art. 11 punto 3. del citato regolamento: ***"Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto al 1° Settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° Settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 crediti per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno sei crediti nel triennio formativo."***

Intervista al Presidente Leanza

IL PERSONAGGIO

A CURA DI
Avv. Monica Piccione
Avv. Daniela Sottile

TEMPO DI LETTURA 9 MINUTI

"Il giudice non deve mai dimenticare che dietro ad ogni fascicolo esiste una persona da giudicare, con le sue debolezze,le sue virtù, i suoi difetti …"

L'intervista al giudice Giuseppe Armando Leanza, da quarantatre anni in magistratura, dallo scorso luglio Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., si è da subito trasformata in una piacevolissima conversazione con un uomo, un magistrato che ha fatto della sua professione una missione. Uomo di grande esperienza umana e professionale, doti associate ad una vasta cultura che spazia dal diritto alla letteratura, Leanza ha sempre sostenuto che il ruolo del magistrato è quello di essere a servizio della collettività e ai nostri microfoni così si è raccontato …

D: Parlando del ruolo del magistrato lo ha definito non un possesso ma un servizio? Ritiene che la sua più che condivisibile idea abbia, oggi, molti proseliti?

R: Io da quando sono entrato in magistratura ho sempre pensato che noi siamo un potere dello stato, ma quello che rendiamo è un servizio alla collettività. Ho sempre cercato di spiegare ai colleghi più giovani, con i quali ho lavorato, che il magistrato può sbagliare, perché è un essere umano e non è infallibile, l'importante è che non sbagli mai per superficialità o per leggerezza …

D: Presidente, alla sezione penale della Corte d'Appello di Messina, Lei ha svolto un eccellente lavoro ed è stato per questo definito, dal Presidente Fazio, un punto di riferimento, un pilastro; ora che ha assunto la direzione del Tribunale di Barcellona, quali, pensa, siano i provvedimenti più urgenti da adottare?

R: Certo quella è stata una esperienza diversa, con problematiche diverse, quando ero in Corte di Appello, ho trattato circa ventimila fascicoli dando sicuramente precedenza a quelli vicini alla prescrizione e questo lavoro certosino che ho svolto per quasi otto anni mi ha consentito di azzerare, o quasi, in sede di dibattimento, le prescrizioni. Qui ovviamente i problemi sono molteplici e diversi … vedremo.

D: Ha parlato di legislatore schizofrenico e spesso poco avvezzo alla lingua italiana … Ci vuole chiarire il concetto?

R: Certo, ci sono una serie di norme poco chiare e contraddittorie, di difficile interpretazione per cui spesso si rimane per ore in Camera di Consiglio. Mentre il legislatore del passato era molto attento; un esempio che mi viene è l'appropriazione indebita … la vecchia normativa usava una terminologia italiana certamente più consona e più adatta ad individuare siffatto reato.

D: Negli ultimi tempi abbiamo assistito al proliferare di provvedimenti legislativi frutto di compromessi politici; quale definirebbe, invece, un provvedimento normativo valido ed efficace?

R: Così, su due piedi, credo che un provvedimento utile sia stato, sicuramente, quello che ha istituito il giudice unico, altro, francamente, in questo momento, mi viene difficile da individuare.

D: Passando ad una domanda meno impegnativa … Ricordo che il Presidente D'Amico, parlando dei magistrati di questo Tribunale, diceva "i miei ragazzi"; ed in verità, vi era un clima molto familiare, ma non per questo meno professionale … anzi … Lei ha avuto modo di conoscere "i suoi ragazzi", quale è, la prima impressione che ha avuto di questa sua nuova famiglia?

R: Sono sicuramente magistrati seri, preparati, efficienti, determinati … è veramente un'ottima squadra …

D: È come nei reparti dei vari Ospedali … il primario può molto …

R: Ma devono essere bravi i collaboratori.

D: Se ci consente una domanda un po' più personale … si considera una persona fortunata …?

R: Sicuramente sono fortunato, perché faccio il lavoro che ho sempre voluto fare … Poi certo qualche volta ne ha risentito la mia famiglia …

D: Posto che lei è una persona realizzata … Cosa le ha dato maggiore soddisfazione la vita familiare o quella professionale?

R: Quella personale sicuramente, ho una bella famiglia, un'ottima moglie, splendidi figli. Ma anche quella professionale mi ha dato molto, perché ho sempre voluto fare il giudice … sono quarantatre anni che sono in magistratura!

D: Vista la sua esperienza … cosa bisognerebbe fare per accorciare i tempi "biblici" della Giustizia, per non essere sempre, sotto questo profilo, il fanalino di coda dell'Europa?

R: Questa è la cosa più difficile che non so quanto stia a cuore al legislatore …

D: Noi avvocati, secondo Lei, potremmo fare qualcosa per migliorare la situazione?

R: Magari non iscrivere a ruolo giudizi che non hanno presupposti, che non hanno fondamento, essere presenti alle udienze e non chiedere rinvii non giustificati … Ma devo dire che gli avvocati del Foro di Barcellona sono abbastanza corretti; anche in Corte d'Appello facevano il possibile per essere presenti.

D: In occasione del suo insediamento lei ha detto: "Non bisogna dimenticare che dietro ogni fascicolo c'è una persona"; quali doti ritiene debba necessariamente possedere un buon magistrato, oltre all'ovvia conoscenza del diritto?

R: Tante volte si è abituati a giudicare "sulle carte", senza guardare in faccia le persone. Se si pensasse cosa c'è dietro, i problemi, le ansie, le difficoltà che ci sono! Non sempre si riesce a cogliere l'umanità dietro il caso!

D: Lei ritiene che, a volte, si ha paura di guardare alla persona, come se facendolo si minasse alla "giustizia"?

R: Questo è l'aspetto più difficile della vita di un giudice …

D: Quello che mi spaventerebbe se fossi io un giudice... sarebbe l'avere nella mani il destino di una persona non soltanto la sua causa. Non è semplice … non crede?

R: Sì, non è semplice, anche perché c'è una parte e una controparte … è difficile, è proprio difficile.

D: Immagino lo sia ,soprattutto quando si tratta del penale... qualche volta bisognerebbe andare oltre l'incartamento che si ha davanti?

R: Qualche volta bisogna cercare di farlo, pensando al passato, non so se oggi … a distanza di tempo e di esperienza … in alcuni casi prenderei le stesse decisioni che ho ritenuto di prendere. (ndr. Ci racconta un caso umano particolare … ci prega di non farne menzione e noi rispettiamo la Sua scelta)

D: È passato pochissimo tempo da quando si è insediato come Presidente del Tribunale di Barcellona se la sente, comunque, di fare un bilancio di questi primi mesi?

R: Con i colleghi c'è un ottimo rapporto, dei ragazzi splendidi, dei bravi dirigenti, seri, preparati. Il Foro già lo conoscevo, è un foro di ottimo livello, di persone umanamente e professionalmente corrette. Io non ricordo in tanti anni di professione di aver avuto né una scortesia, ne una scorrettezza da parte di un avvocato del Foro di Barcellona e dire che lavoro ormai da 43 anni. Con l'esperienza che avevo di questo Foro, quindi, ho trovato quello che mi aspettavo di trovare.

D: Questa è una domanda un po difficile; io stessa in questi giorni mi sono interrogata su questa vicenda e non ho trovato una risposta "universale": il caso Eluana Englaro, sta facendo molto discutere; quale è la sua opinione, oltre che come giudice come persona?

(ndr. Al momento dell'intervista Eluana era ancora viva... è morta dopo poche ore)

R: È un problema più grande di noi, che si deve

risolvere secondo la coscienza di ciascuno.

D: Lei ritiene giusta l'interferenza esterna politica o legislativa, su questo caso?

R: Vede, quello che mi sembra profondamente ingiusto e poco onesto è che si sia creato il caso mediatico.

D: Questa è stata anche una scelta, credo, della famiglia: creare il problema per creare un precedente … per ottenere una norma chiara su casi di questo genere …

R: Ma la famiglia ha subito il "circo mediatico", un'attenzione ossessiva … per l'audience si fa qualunque cosa. Credo che sia giusto discutere del problema, non lo è, invece, trasformare una "tragedia" in uno "spettacolo".

D: (ndr. l'atmosfera si è fatta veramente pesante, proviamo con una domanda più "leggera"!): Finita la sua giornata lavorativa, quando vuole staccare la spina, pensare ad altro, le capita di dedicarsi alla lettura? E qual è 'ultimo libro che ha letto?

R: L'ultimo libro l'ho letto la scorsa estate ed è "Se questo è un uomo" di Primo Levi, un libro bellissimo. Ma mi piace anche leggere poesie; ne conosco a memoria centinaia: conosce "La Sposa infedele" di Lorca?

D: (ndr Incredibile! Il Presidente ha l'animo di un poeta!) Certo Presidente … è un capolavoro!

R: E io me la portai al fiume
credendo che fosse ragazza,
invece aveva marito.
Fu la notte di S. Giacomo
e quasi per compromesso
Si spensero i lampioni
E si accesero i grilli.
…
sotto la chioma dei suoi capelli
feci una buca nella sabbia.
Io mi levai la cravatta.
Lei si levò il vestito.
Io il cinturone con la pistola.
Lei i suoi quattro corpetti.
Né tuberose né chiocciole
hanno la pelle tanto sottile,
né cristalli sotto la luna
risplendono con questa luce.
Le sue cosce mi sfuggivano
come pesci sorpresi,
metà piene di fuoco,
metà piene di freddo.
Quella notte percorsi
il migliore dei cammini,
sopra una puledra di madreperla
senza briglie e senza staffe.
Non voglio dire, da uomo,
le cose che lei mi disse.
La luce della ragione
mi fa essere molto discreto.
Sporca di baci e sabbia,
io la portai via dal fiume.
Con l'aria si battevano
le spade dei gigli.
Mi comportai da quello che sono.
Come un gitano autentico.
Le regalai un tavolino da lavoro
grande di raso paglierino,
e non volli innamorarmi
perchè avendo marito
mi disse che era ragazza
quando la portavo al fiume

Conosce il cozzo e la morte di Lorca? Meravigliosi versi!

Alle cinque della sera.
Eran le cinque in punto della sera.
Un bambino portò il lenzuolo bianco
alle cinque della sera.
Una sporta di calce già pronta
alle cinque della sera.
Il resto era morte e solo morte
alle cinque della sera.
Il vento portò via i cotoni
alle cinque della sera.
E l'ossido seminò cristallo e nichel
alle cinque della sera.
Già combatton la colomba e il leopardo
alle cinque della sera.
E una coscia con un corno desolato
alle cinque della sera.
Cominciarono i suoni di bordone
alle cinque della sera.
Le campane d'arsenico e il fumo

D: (ndr. Dopo, il Presidente recita a memoria e con un intonazione da consumato attore teatrale, i versi di Dante nel canto dedicato al Conte Ugolino … e poi passa all'Infinito di Leopardi) Ma Presidente, li conosce tutti a memoria?

R: Certo, adoro la poesia, Garcia Lorca e Leopardi sono tra i miei preferiti,ora ho poco tempo ma quando ero ragazzo leggevo parecchio. Lei conosce la Compiuta Donzella, poetessa toscana?

A la stagion che il mondo foglia e fiora,
accresce gioia a tutti fini amanti,
vanno insieme a li giardini allora
che gli augelletti fanno dolci canti.
La franca gente tutta s'innamora,
ed in servir ciascun traggesi innanti,
ed ogni damigella in gioi' dimora.
A me n'abbondan marrimenti e pianti,
che lo mio padre m'ha messa in errore,
e tienemi sovente in forte doglia:
Donar mi vuole, a mia forza, segnore.
Ed io di cio non ho disio ne voglia,
e in gran tormento vivo a tutte l'ore:
Pero non mi rallegra fior ne foglia.

D: (ndr. Sono stupita, inutile nasconderlo!) sì Presidente, ma mi ero disabituata a parlare di poesia … Lei è davvero una scoperta!

R: E Perché mai? Lo trovo naturale amare la poesia e la letteratura. Mia madre conosceva tutta la Divina Commedia, l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, tutto Carducci, Pascoli …

D: C'è un qualcosa, un oggetto, un ricordo, che si porta dentro da tempo e al quale è particolarmente legato?

R: Un ricordo d'infanzia? … riguarda un pallone … all'epoca, per passare dalle scuole elementari alla scuola media, si facevano gli esami di ammissione … ricordo che ci diedero come tema l'argomento: "Dove è finito il giocattolo da me preferito". Io non avevo mai avuto un pallone, così, immaginai che mio padre mi aveva promesso che, se avessi passato gli esami, mi avrebbe regalato un pallone. Immaginai che, dopo che l'avevo ricevuto in dono, mentre giocavo, l'avevo perso, raccontavo quindi del mio desiderio di ricevere un pallone nuovo (in verità il mio primo pallone) come premio, qualora avessi superato l'esame …

Il mio Insegnante per comunicarmi che avevo superato la prova disse: "Dirò a Tuo padre di regalarti il pallone!" Ricordo, ancora oggi l'immensa gioia.

Oggi i ragazzi hanno tutto mentre allora … quando avevo dieci anni … avere un pallone era la massima aspirazione.

D: Almeno si riusciva, ancora, a desiderare qualcosa mentre oggi i bambini …

R: Si … allora si giocava a palla con una palla di stoffa … ed eravamo felici … veramente felici … ma voi non potete ricordarlo … siete così giovani!

D: ndr. il Presidente godeva già della nostra simpatia … le poesie hanno aggiunto altri punti alle sue già alte quotazioni … ma con l'ultima frase ci ha, definitivamente conquistato! Qualche collega ci accuserà di "piaggeria" … correremo il rischio! Negare l'evidenza sarebbe senz'altro più grave!

Il giardino dei limoni

l'anima di un giardino e la ragione di stato

RECENSIONI

A CURA DI
Dott.ssa Maria Antonietta Nania
Avv. Daniela Sottile

TEMPO DI LETTURA 4 MINUTI

Il Giardino Dei Limoni (Lemon Tree)
Regia Eran Riklis
Durata 01:46:00
Data di uscita 12.12.'08
Genere Drammatico

Di particolare attualità, considerato il riaccendersi del conflitto israelo- palestinese, il film del regista israeliano Eran Riklis è stato accolto da un successo di pubblico inaspettato.

Presentato in anteprima al festival di Berlino 2008, Il giardino dei Limoni racconta la storia di Salma, una vedova palestinese che vive in un villaggio della Cisgiordania, che si ritrova ad avere come nuovo vicino di casa il Ministro della Difesa israeliano … da quel momento in poi tutto è stravolto … Torrette di controllo, sensori, filo spinato, guardie, telecamere, armi, per scongiurare la minaccia TERRORISMO … la sicurezza del Ministro sopra ogni cosa … Così, quando, alla donna viene intimato di abbattere quel giardino di limoni che rappresenta il suo unico sostentamento e le sue stesse radici, ella non si dà per vinta e porta la causa in tribunale.

La storia, ben narrata e mai banale, si colora della solidarietà femminile, con la moglie del ministro e dell'amore, per il giovane avvocato … Da qui la protagonista trae la sua forza ed il suo sostegno in una sfida che a tutti sembra impossibile. Sullo sfondo scorgiamo due popoli in antitesi, due culture, due religioni in lotta. E poi ancora la paura del terrorismo che diviene l'alibi per giustificare anche l'abuso sul diritto di proprietà. Il giardino di limoni è una minaccia all'incolumità del ministro, viene stabilita pertanto l'estirpazione delle piante. Si instaura, così, un conflitto tra due ragioni, tra due modi di intendere i confini, tra povertà e politica.

La moglie del ministro della difesa assume un ruolo quasi di equilibrio, di pacata attesa, fra le due ragioni, cercando un compromesso che di fatto è impossibile.

Salma si oppone a quella che reputa un'ingiustizia e ne nasce una questione legale. Il suo avvocato l'aiuterà nel suo calvario giudiziario, prima davanti al tribunale militare e dopo davanti alla Corte Suprema. Quando le viene rigettato il ricorso il suo volto, rigato da lacrime silenziose, si rivolge al pubblico, a noi spettatori, come fossimo gli unici a poterla comprendere …

Intanto il giardino, organismo vivente, inizia lentamente a sfiorire, perde dapprima le foglie, poi frutti, perché a Salma è precluso irrigare le sue piante anzi, non può più neppure accedere al suo fondo. Il filo spinato della zona militare, segna il limite invalicabile, il limite che divide due mondi, due culture: palestinesi ed israeliani. È una guerra nella guerra; la guerra dei limoni, la guerra tra marito e moglie, tra il sentimento e la ragione sociale. Non c'è spazio per un dialogo pacifico. Tutto è precario, i politici vivono nel lusso, mentre la povertà di un popolo diventa lo scenario della miseria.

Così questo conflitto legale si concretizza e si insinua come monito nel conflitto, mai sopito, del medioriente.

Il contatto umano impedito da cancelli, porte e finestre sbarrati e presidiati da uomini che imbracciano armi minacciose …

Solo un sorriso fra le due donne prima della sentenza definitiva sembrerebbe aprire un timido spiraglio, il crollo momentaneo di tutte le distanze.

La protagonista di questa storia afferma, in una saggezza ferrea, come ognuno abbia il proprio di destino ma che bisogna lottare perché la giustizia faccia il suo corso.

Ma poi, ci sarà veramente giustizia per questa vicenda? Quale sarà la decisione del giudice? Quali diritti verranno tutelati? E perché? Le piante potranno ancora crescere rigogliose, generosamente irrorate d'acqua o finiranno inevitabilmente per seccare sotto un'implacabile calura?

Il giardino di limoni è la stessa metafora della vita, quasi a volere rappresentare l'Eden perduto. Così che un muro fra due popoli non può portare alla salvezza, ma ad un'inevitabile chiusura ed ad una distruttiva solitudine.

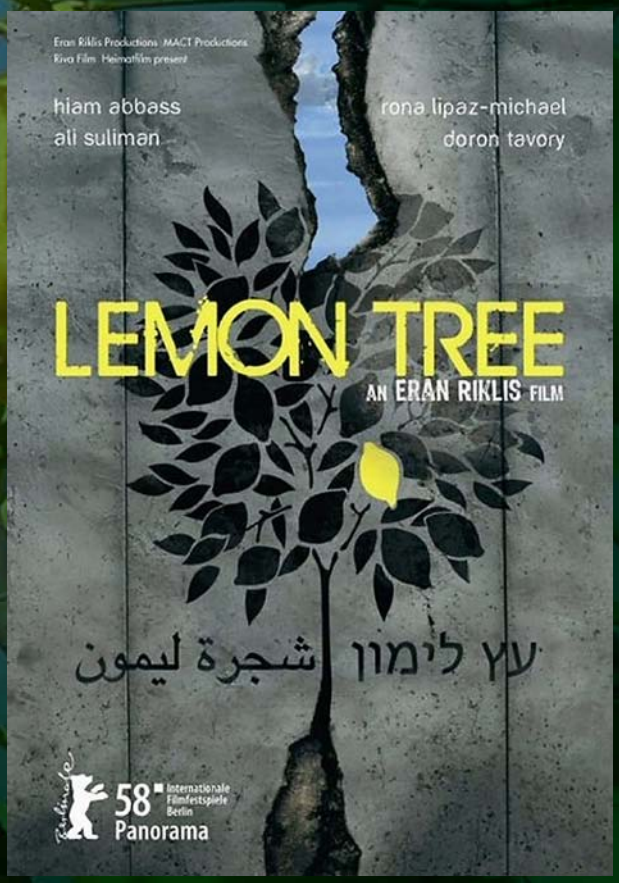

Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio

Avv. Antonino Felice Furnari

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Nel primo numero della nostra rivista avevo accennato ai miei approcci letterari, forzatamente estivi, con un autore per me nuovo, Gianrico Carofiglio, incuriosito, soprattutto, dalla capacità di un magistrato-scrittore di vestire i panni di un avvocato.

Sappiamo tutti che, nella quotidiana rappresentazione del processo, ogni personaggio riveste un preciso ruolo, caratterizzato da una propria funzione specifica, e sappiamo pure che ognuno di questi personaggi è portatore di una propria verità, ragione per la quale, se si crede presuntuosamente che la propria verità sia l'unica, si finisce per rimanere tristemente imprigionati dal proprio ruolo.

Ed invece no, bisogna anche avere l'umiltà di esplorare nuove prospettive, di spogliarsi dei propri panni teatrali e di vedere la realtà processuale anche da un altro angolo visuale.

Ed è proprio questo il merito che intendo riconoscere al nostro autore, e cioè quello di aver sceso quell'unico ed incommensurabile gradino che separa il giudice dall'avvocato, per unirsi a noi e comprenderne i quotidiani affanni professionali.

Certo, più di un dubbio mi corre su quel velo di nostalgia che traspare in tutti i suoi romanzi, quasi a voler svelare la segreta tentazione giovanile dell'autore di voler inizialmente intraprendere la nostra professione.

E veniamo al nostro primo romanzo – **Testimone inconsapevole**.

Il libro si apre con una citazione di Lao-Tze **"Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla"**.

L'autore, sia in questo che negli altri scritti, fa largo uso di dotte citazioni e di riferimenti bibliografici che rivelano il suo amore per la lettura.

Nel nostro caso la citazione di apertura si rivela molto appropriata perché quando sembra che tutto è perduto rinasce la speranza per una vita nuova.

Ed infatti, il nostro protagonista, l'**avv. Guerrieri**, è un uomo ed un professionista completamente distrutto; ha appena appreso che la propria moglie, **Sara**, si vuole separare perché lo considera un uomo mediocre ed un vigliacco e, pertanto, non ha più voglia di vivere con un uomo come lui.

L'avv. Guerrieri, a seguito della separazione, precipita così in un baratro sempre più profondo, comincia a condurre una vita senza regole, a frequentare compagnie improbabili, a bere troppo ed a fumare troppo; avrà, persino, degli attacchi di panico che diventeranno sempre più ossessionanti.

È ovvio che il fallimento della propria vita sentimentale si ripercuota anche sulla professione, come quando l'autore fa dire al proprio personaggio: "I clienti parlavano, io non ascoltavo una parola ma facevo sì con la testa. Loro continuavano a parlare, rassicurati." … "Loro erano soddisfatti, ed io, nel migliore dei casi avevo solo una vaga idea del problema. Insieme, procedevamo verso la catastrofe".

Tutto questo può accadere non solo nella finzione del romanzo ma anche nella realtà; può accadere, infatti, che ad uno di noi, tocchi di dover attraversare un tunnel buio, ma, l'importante è guardare avanti, fissare quel minuscolo puntino di luce ed uscirne lentamente fuori.

E così succede anche al buon Guerrieri il quale riscopre, e riprende, la sua vecchia passione del pugilato, la voglia di confrontarsi, di combattere e di rialzarsi quando si è al tappeto.

Sarà una regola che ricorrerà in tutti i suoi romanzi quella di lottare, di impegnarsi al massimo accanto ai suoi clienti.

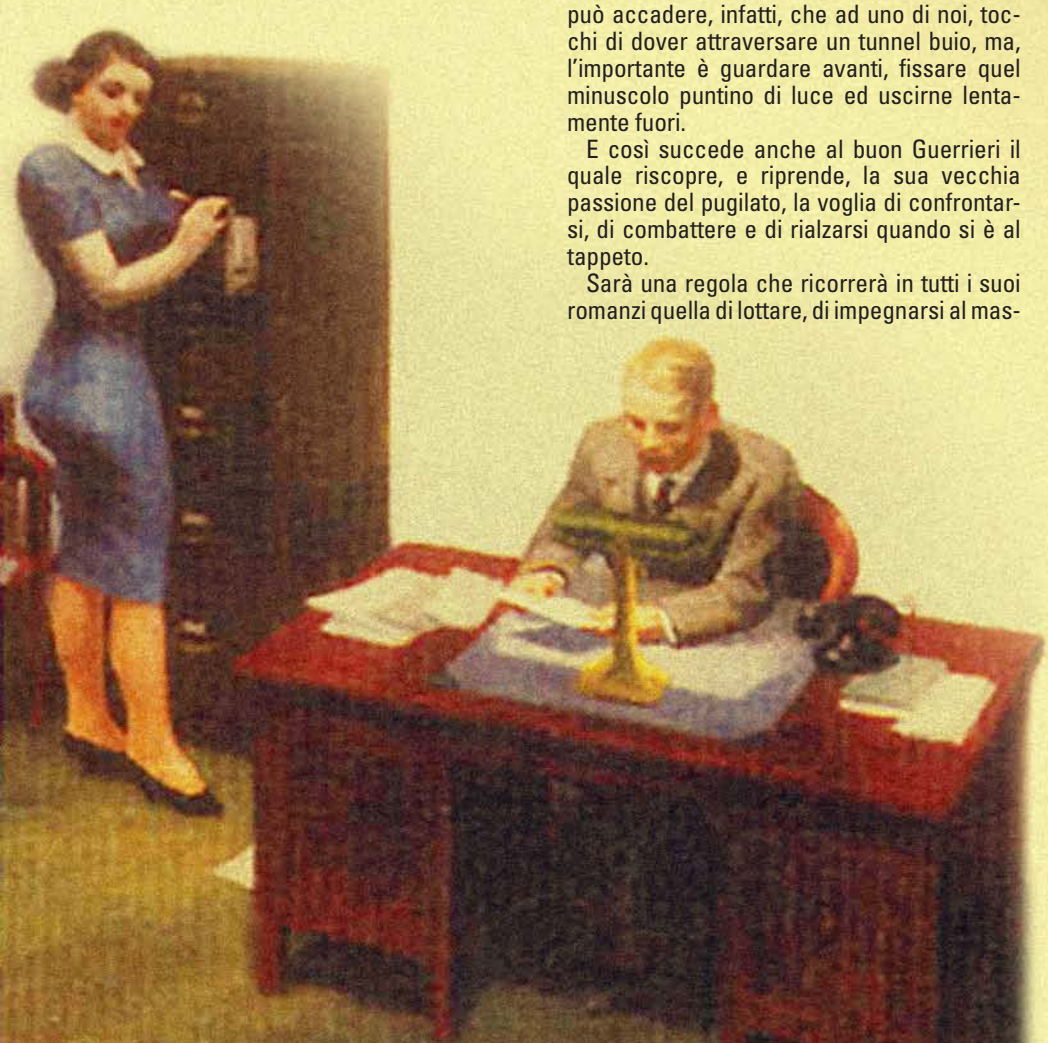

Il buon Guerrieri, pian pianino, torna così alla vita e riparte anche con il suo lavoro, tra casi di routine e vecchiette paranoiche, fino a quando trova ad attenderlo in studio una donna di colore che gli passa dei fogli spillati con intestazione "Ufficio del giudice per le indagini preliminari, ordinanza di custodia cautelare in carcere".

Il nostro protagonista inizia a percepire la consistenza del dramma umano di chi gli sta davanti soltanto quando comincia a snocciolare i capi d'imputazione dell'ordinanza – brevi, burocratici ed agghiaccianti come li definisce l'autore.

Inizia così la sua battaglia, con quella caparbietà e quella determinazione che, al di là della gloria … e di qualche altra cosa di più terreno e materiale, dovrebbe contrassegnare il nostro lavoro quotidiano.

Concludo perché, dopo aver accompagnato il lettore nelle prime avvisaglie dello scontro, non voglio sottrarlo al gusto ad alla curiosità di scoprire, da solo, l'esito della battaglia.

Mi sia consentita, infine, una breve digressione su quanto scritto in precedenza; la volta scorsa, avevo avuto l'azzardo di dire che l'altra opera del Carofiglio – L'arte del dubbio – che mi propongo di trattare nelle prossime uscite, fosse l'unico manuale sulla tecnica dell'interrogatorio e del controesame.

Ebbene, così non è perché vi sono altri autori quali il Bastianello e De Riso, la De Cataldo Neuburger che hanno trattato l'argomento dell'ars loquendi in maniera egregia, non ultimo, il nostro preclaro conterraneo avv. Ettore Randazzo, di cui, oltre alle sapienti opere sull'argomento, abbiamo avuto modo di apprezzare la brillante ed efficace esposizione fatta di recente nei locali del nostro Ordine Professionale.

L'O.U.A.: Conosciamolo per apprezzarlo

Avv. Biagio Parmaliana

TEMPO DI LETTURA 9 MINUTI

Il 13/16 Novembre 2008 è stato celebrato il XXIX Congresso Nazionale Forense a Bologna e sono stato rieletto per il secondo mandato consecutivo delegato, presso l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), per il Distretto della Corte di Appello di Messina (unitamente alla collega Avv. Isabella Celeste del Foro di Messina)[1].

Sappiamo bene come molto spesso l'O.U.A. sia sconosciuta a molti colleghi e considerata un entità astratta e quasi incomprensibile[2], mi sembra quindi opportuno approfittare di questo spazio per presentarla e farla "apprezzare" dai colleghi.

Ma che cosa è l'OUA e perché L'OUA?

Per rispondere alla domanda dobbiamo soffermarci sull'annosa problematica della rappresentanza politica dell'avvocatura da sempre dibattuta e che rappresenta l'antecedente logico che dobbiamo conoscere per capire cosa sia l'O.U.A.

In ogni categoria (anche professionale) la rappresentanza politica è affidata alle associazioni politico-sindacali rappresentative degli interessi della stessa categoria[3].

Una rappresentanza politica di una categoria professionale tutela principalmente gli interessi di quella categoria, svolge sostanzialmente un' attività politico-sindacale a tutela di quella categoria.

Nel caso dell'avvocatura essa assume una connotazione particolare: non solo serve a determinare gli indirizzi generali dell'avvocatura sugli argomenti attinenti la professione di avvocato ed a tutelare l'avvocatura, ma guarda anche alla collettività formulando proposte su temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, quindi si occupa anche di profili che coinvolgono tutta la collettività.

Mi immagino che, già a questo punto, tutti i colleghi si pongano le due domande classiche:

E non c'è il CNF? E non ci sono gli Ordini Circondariali Territoriali ?

L'avvocatura italiana è regolata secondo un sistema ordinistico risalente negli anni le cui norme fondamentali sono il rdl 1578 del 1933 e il d. legs. lgt. 382 del 1944 (e l'O.U.A. come tutti gli avvocati italiani non vuole rinnegarlo o annullarlo).

Il CNF è organo istituzionale ed ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura.

È organo istituzionale con funzioni istituzionali (regolate da legge): è principalmente organo giurisdizionale, tiene un albo (quello dei cassazionisti) svolge un ruolo di parere per le questioni che interessano la nostra professione.

È l'istituzione apicale del sistema ordinistico, i componenti sono eletti dai Consigli dell'Ordine circondariali, su base distrettuale.

Gli Ordini Circondariali Territoriali nati per la tutela ed il controllo dell'avvocato (e mediatamente dei cittadini) tendono a divenire sempre più organi di "tutela pubblicistica", enti sussidiari dello Stato per le funzioni di natura pubblicistica che le leggi gli vanno attribuendo a tutela della collettività[4].

I ruoli riconosciuti dalla legge al CNF e il loro modo di esercizio hanno comportato la quasi unanime affermazione che il CNF non può essere arbitro assoluto dell'avvocatura italiana e non può svolgere il ruolo di rappresentante politico e quindi si è sempre sentita la necessità di individuare altro soggetto cui affidare la rappresentanza politica dell'avvocatura.

Il sistema elettorale e principalmente la funzione di giudice speciale sono stati sempre i motivi per cui si è ritenuto che esso non potesse essere il rappresentante politico dell'avvocatura[5].

Così anche per gli ordini circondariali; il loro ruolo di organo giurisdizionale di 1° grado, le loro funzioni stabilite per legge, il loro ruolo di tutela mediata ed alcune volte diretta dei cittadini gli impediscono di svolgere a pieno il ruolo di rappresentante politico che deve essere connaturato dal principio dell'assoluta libertà ed indipendenza dallo Stato[6] senza lacci ed impedimenti che potessero nascere dalla posizione nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica cui essi afferiscono.

Ci si rendeva conto quindi dell'impossibilità per gli organi istituzionali, che hanno funzioni e scopi diversi da quelli tesi all'azione politica della categoria, di svolgere una trasparente e forte attività politico-sindacale per far valere l'autorevole ed indipendente punto di vista degli avvocati in materia di avvocatura, giustizia e tutela dei diritti.

Da sempre le associazioni forensi (sia quelle generaliste che quelle specialistiche)[7] hanno rivendicato la rappresentanza politica della categoria, ma si è sempre capito che era necessario un momento di sintesi fra tutte le componenti e culture dell'avvocatura per far nascere un vero soggetto politico capace di dare voce all'avvocatura e che rispondesse al principio basilare della rappresentatività diretta e volontaria della numerosa platea dei soggetti da rappresentare (gli avvocati italiani).

Dall'altro però non va taciuto che anche gli Ordini Circondariali Territoriali, seppur consapevoli della loro primaria funzione, capivano di essere troppo schiacciati dal CNF ed ambivano ad essere in qualche modo voce degli avocati al di fuori delle regole pubblicistiche-istituzionali che li connotano e talvolta sentivano e sentono anche la necessità di far emergere la loro diversità rispetto al CNF[8].

Il percorso per la ricerca di questa sintesi e per la ricerca del giusto soggetto che potesse assumere il ruolo di rappresentante politico inizia con la conferenza di Rimini del 1980.

Fu con la conferenza straordinaria di Venezia del 1994 che si affermò che il

NOTE:

1) Il numero dei delegati è proporzionale al numero degli avvocati iscritti agli albi del distretto (attualmente due ogni 3000 iscritti). Il nostro distretto ha sin'ora avuto diritto a due delegati. Il mandato dura due anni (il Congresso è convocato ogni due anni); nel nostro Distretto per un accordo di collaborazione l'Ordine di Messina esprime sempre un delegato mentre gli altri ordini circondariali con turnazione esprimono l'altro (e con un accordo di cambio ogni 4 anni) dopo di me toccherà a Mistretta e quindi Patti e così ancora Barcellona P.G. (salvo nuove norme o il mutamento dei numeri dei delegati assegnati al distretto).

2) Ed è questa l'analisi che ha determinato la nuova Giunta Esecutiva a costituire il nuovo "ufficio" affidatomi: Coordinatore Territoriale dell'OUA per il Sud. Sono stati costituiti parimenti uffici di coordinamento territoriale per il centro-sud, il cenro-nord, nord-est e nord-ovest.

3) È stato sempre difficile per noi avvocati, figli di una cultura individualista, pensare che anche noi siamo parte attiva della realtà produttiva, culturale e politica italiana e per questo dobbiamo dire, fare e pensare interagendo con gli altri soggetti e gruppi rappresentativi degli altri interessi della collettività; quindi dobbiamo avere un nostro rappresentante politico che parli, agisca e rivendichi per noi nella realtà sociale e politica italiana.

4) V. art. 20 L. 134/01 e disegni di legge oggi pendenti in Parlamento che prevedono di incardinare presso ogni Consiglio dell'Ordine Camere di Conciliazione

5) È organo giurisdizionale, giudice e quindi per definizione terzo è non può quindi essere soggetto di parte che rappresenta politicamente una parte, né è investito di mandato politico; inoltre il sistema di elezione indiretta di secondo grado non permette allo stesso di avere quella rappresentatività diretta che si chiede al soggetto che deve esprimere la volontà politica di una categoria professionale, esso è un organo che non agisce su "mandato".

6) Ricordo che sia CNF che Ordini Circondariali hanno lo status di ente pubblico non economico.

7) Il fenomeno dello associazionismo forense ha radici molto antiche. Da sempre si sono distinte associazioni specialistiche che rappresentano solo gli avvocati che svolgono la professione in un settore specifico (Unione Camere Civili – Unione Camere Penali - Associazione Italina Giuslavoristi) ed associazioni c.d generaliste che invece rappresentano avvocati che operano in settori diversi (AIGA – ANF)

8) Ne è la prova la necessità di creare organismi "liberi" al di fuori degli stessi: unioni regionali ed interregionali che, non previsti dalla legge professionale, sono diventati momento di dibattito associativo-politico per gli ordini.

Congresso Nazionale Forense potesse diventare la struttura idonea a costituire la base della rappresentanza politica dell'avvocatura.

E così Il Congresso Nazionale Forense, la massima assemblea dell'avvocatura, divenne il soggetto politico degli avvocati italiani[9].

Si realizzò così quello che similmente da anni aveva fatto la Magistratura.

Esiste il CSM organo istituzionale che regola e rappresenta istituzionalmente la Magistratura ed esiste l'ANM cui partecipano le varie associazioni dei magistrati per rappresentare e dare voce politica ai magistrati (l'ANM dice e può dire dove per il suo ruolo e la sua funzione non può intervenire il CSM)

A Maratea nel Congresso del 1995 nasce l'O.U.A. quale struttura – diretta emanazione del congresso – nella quale confluiscono tutte le associazioni ed anche le istituzioni (nell'ambito di quel progetto che comunque voleva tenere unite tutte le componenti dell'avvocatura senza rinnegare l'aspetto ordinistico della nostra professione).

Al Congresso di Trieste del 1997 si approva all'unanimità lo statuto del Congresso e si dettano le regole per il funzionamento ed il ruolo dell'O.U.A.[10]

Si deve per completezza ricordare che la soluzione adottata e la stessa esistenza dell'OUA, non sempre è stata pacificamente accettata e spesso si è tentato di metterla in discussione o di limitarla fortemente o addirittura di eliminarla.

Ci sono stati ordini circondariali (e ce ne sono tutt'oggi) che non hanno mai ritenuto accettabile una rappresentanza politica che non fosse degli organi istituzionali[11].

La soluzione è stata "tollerata", ma certamente mai totalmente amata dal CNF e non sono mancati tentativi di cambiare l'assetto; da ultimo al XXVIII Congresso è stata chiara la rivendicazione del CNF della rappresentanza politica da assommare a quella istituzionale.

Nello stesso congresso si è dovuto addirittura votare una mozione che prevedeva la fine dell'OUA ed è stata respinta.

Talvolta i dissensi sull'OUA e sul suo ruolo sono arrivati direttamente da alcune associazioni fondanti che a periodi si sono tirate fuori, hanno contestato, non hanno voluto attribuire all'OUA parte del loro ruolo.

Resta sempre un punto di criticità in tutta la problematica che è rappresentata dal sistema di finanziamento che non è diretto degli avvocati italiani ma mediato dall'ordine di appartenenza che contribuisce secondo il numero degli iscritti (quota stabilita in sede congressuale)[12].

Durante il primo mandato dovevo imparare il funzionamento, capire il ruolo, comprendere i meccanismi ma intuii subito che la gestione era molto presidenzialistica e non era molto amata la voce contraria.

Io come sempre non mi sono tirato indietro e da subito avanzai critiche e posizioni diverse da quella del Presidente.

Principalmente credo che Michelina Grillo abbia sbagliato l'approccio alla problematica della legge Bersani (e lo dissi apertamente in assemblea); l'affrontò quasi sul piano personale, quasi con una visione partitica; ciò ci portò a restare emarginati per tanto tempo.

Ma va comunque segnalata la tanta attività di studio e proposta svolta, si pensi solo all'organizzazione della **V Conferenza Nazionale dell'Avvocatura**.

In particolare mi piace segnalare uno studio e una moderna e nuova proposta legislativa che abbiamo predisposto in materia di magistratura onoraria.

Il secondo mandato inizia il 16 novembre 2008 e la prima assemblea dei delegati è stata convocata il 15.12.08 per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva.

Due i candidati alla presidenza: l'Avv. Orsoni un collega che per anni è stato componente del CNF, docente universitario del foro di Venezia e l'Avv. Maurizio De Tilla avvocato napoletano, ricordato e amato presidente della Cassa Previdenza, con forte personalità ed indiscusso impatto anche mediatico.

Il nostro ordine è stato il primo che in Sicilia si è schierato per De Tilla (anche per i pregressi ottimi rapporti che l'Ordine aveva avuto con lo stesso); alle indicazioni che mi venivano dall'ordine ho aggiunto una mia considerazione personale: certamente l'Avv. De Tilla sarebbe stato un presidente conosciuto, forte, con grande personalità che avrebbe potuto lanciare definitivamente l'OUA e darle la visibilità ed il ruolo che le compete e così ho votato per De Tilla[13].

Sono state formate le commissioni e scelti i coordinatori[14] ed attribuito gli ulteriori ruoli negli uffici; a me è stato attribuito un ruolo nuovo ed importante[15] oltre che molto impegnativo che voglio considerare come un riconoscimento al nostro Ordine e che con voi vorrei condividere: attendo le vostre idee e suggerimenti.

Su ciò che sarà questo secondo mandato vi relazionerò strada facendo.

Per finire mi si permetta un auspicio ed un incoraggiamento.

L'O.U.A. potrà esistere e potrà essere sempre più forte solo se gli avvocati lo vorranno liberamente e se sentiranno come una necessità quella di avere un soggetto politico che li rappresenti e se gli stessi considereranno l'OUA come una ricchezza e non come un'inutile sovrastruttura.

P.S. - Io sono a Vostra disposizioni per tutte le problematiche di carattere generale che vorremmo affrontare individuando modi e mezzi e raccordandoci sempre con l'Ordine; attendo idee e suggerimenti; approfitterò del nostro giornale per informarVi sulle attività dell'OUA.

NOTE:

9) Si tratta chiaramente di una fictio ma stava a significare che solo dove tutti gli avvocati sono direttamente rappresentai si possono determinare le scelte collettive e generali dell'avvocatura. Come ogni categoria produttiva e professionale anche gli avvocati sin dal 1947 hanno celebrato ogni due anni il loro Congresso.

10) Il testo può essere letto sul sito web www.oua.it

11) Storica posizione in tal senso è quella dell'Ordine di Torino e per tanto tempo di Milano e Roma. Milano ha deciso di riconoscere l'OUA già dal 2005 ed oggi Roma sta deliberando di rientrare nell'OUA; ma ci sono altri piccoli ordini che restano oppositori espliciti dell'OUA. Peraltro essi esercitano un potere forte perché nel momento in cui decidono di non riconoscere l'OUA fanno mancare i finanziamenti.

12) E se l'Ordine decide di non pagare anche in contrasto con il volere degli avvocati iscritti all'Ordine l'OUA si trova a non poter agire non avendo altre entrate finanziarie. Questo è il problema da superare de iure condendo. O lo risolve la nuova legge professionale o dovrà provvedere il prossimo congresso, ma va risolto, gli Ordini sono parte essenziale dell'OUA ma l'OUA è degli avvocati tutti e non può vivere o morire secondo le scelte dei Consigli dell'Ordine che si susseguono.

13) Anche se nutro qualche dubbio sulla sua azione politica (devo confessarVi che mi pare orientata al conservatorismo, a dire troppi no, sarà di facciata? sarà un modo di fare? sarà una tattica per poi ottenere nella giusta misura?, Vi terrò informato). È un presidente particolare (e penso che sia Giunta che Assemblea saranno spesso "perdenti" dinanzi al Presidente che con grande maestria farà valere la sua posizione).

14) Due sono le commissioni di prestigio: quella sull'ordinamento giudiziario che mi sarebbe piaciuto coordinare ma è stata attribuita anche per continuità ad un ottimo collega di Bari e quella sul nostro ordinamento professionale il cui coordinamento è stato attribuito ad una collega di Catania.

15) Come ho detto sopra sono stato nominato coordinatore territoriale dell'OUA per il Sud. Il mio compito e quello di dar presenza e far conoscere l'OUA nel territorio ed alla "base" degli avvocati coordinando tutti i delegati del sud e lavorando in raccordo con gli Ordini.

Separarsi e divorziare con convenzione matrimoniale

SEZIONE DI BARCELLONA

DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI

A CURA DI
Avv. Corrado Rosina
PRESIDENTE SEZIONE DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

Notai e commercialisti all'attacco della giurisdizione

Gli sponsor politici del notariato presentano in questa sedicesima legislatura un disegno di legge (n. 577 "modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra i coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge") per proporre l'introduzione di convenzioni anche prematrimoniali di separazione e di divorzio sotto la loro supervisione e la fuoriuscita della giurisdizione e degli avvocati da questo settore. I commercialisti nel loro recente congresso annuale a Torino plaudono all'iniziativa e si candidano come consulenti fissi dei giudici per ricostruire i patrimoni e indicare soluzioni contabili.

Notai e commercialisti quindi all'attacco, uniti dalla comune pretesa di occupare nuovi spazi e spingere l'avvocatura al di fuori del territorio che la costituzione e la tutela dei diritti delle persone assegnano istituzionalmente all'avvocato.

Un tentativo che non è nuovo nella storia del notariato. La proposta di sostituire l'avvocato nell'assistenza alle coppie in sede di separazione era già stata avanzata e approvata dal notariato nei primi anni novanta ed ora si ripresenta, rinnovata e seduttiva nella sua formulazione, in un momento in cui la crisi economica spinge fuori dal mercato molti professionisti e in cui perciò – non possiamo nascondercelo – proposte come questa appaiono oggettivamente una provocazione alla quale è necessario rispondere con fermezza sia sul piano dei principi che su quello della conseguenze pratiche.

Il rapporto tra il notariato e l'avvocatura, è bene ricordarlo, cominciò ad incrinarsi alla fine degli anni ottanta quando il legislatore introdusse l'esenzione fiscale nel divorzio, poi esteso negli anni novanta dalla corte costituzionale alle separazioni. Esenzione che non comportò soltanto, come è noto, la scomparsa delle marche da bollo ma la scomparsa di qualsiasi tassazione non solo sulle convenzioni di trasferimento immobiliare inserite negli accordi di separazione e di divorzio ma su tutti gli atti attuativi di quelle convenzioni. A questa esenzione si accompagnò contestualmente l'indicazione da parte della Cassazione che gli accordi omologati costituivano atti pubblici, come tali trascrivibili direttamente, con la conseguenza che diventava superfluo il ricorso al notaio. E molti avvocati da allora hanno sostituito il notaio nella redazione di atti di trasferimento. Come far finta che tutto questo non c'entra con l'attacco sferrato oggi dal notariato all'avvocatura?

Lo prevedemmo allora. Ricordo che molti di noi si preoccuparono di questo. Il mercato e le sue leggi hanno fatto il resto.

Non è possibile guardare al disegno di legge 577 senza riflettere sulle origini di questo vero e proprio contrasto tra professioni al quale l'avvocatura oggi non può che guardare con preoccupazione anche per la consistente sproporzione delle conseguenze che avrà sull'avvocatura e sul notariato.

In condizioni come queste riflettere sul disegno di legge e sui suoi principi potrebbe apparire pretestuoso. Anche se fossimo d'accordo con i principi l'enormità delle conseguenze non può convincerci della bontà dell'iniziativa.

In ogni caso non siamo d'accordo sui principi. Il principio che la separazione e il divorzio quando non ci sono figli minori potrebbe essere una convenzione firmata dai coniugi (davanti all'avvocato o al notaio non importa) senza l'intervento del giudice non può essere accettato. Si mette in crisi il sistema in sé del matrimonio e delle sue conseguenze nei rapporti personali e patrimoniali, nei suoi principi solidaristici di fondo. Chi attribuisce, poi, al matrimonio anche la sacralità del sacramento non può che restare sconcertato dalla banalizzazione che ne deriva per le modalità con cui un atto di così palese dignità può essere risolto dagli interessati.

Il matrimonio, inoltre – ed è questa la riflessione più significativa che dobbiamo sollecitare – non è un semplice atto contrattuale, così come la famiglia non è solo riducibile all'effetto di un contratto. Il matrimonio è anche l'atto di nascita di un rapporto al quale fa da sfondo un regime primario di diritti solidaristici e di reciproca assistenza morale e materiale ai quali l'art. 143 del codice civile assegna la funzione di orientare il rapporto coniugale per tutta la vita. Diritti la cui difesa è attribuita al sistema giurisdizionale del quale sono parte integrante il giudice e l'avvocato. La fuoriuscita della separazione del divorzio da queste coordinate lascia i diritti delle persone nelle mani del più forte. La funzione del diritto è quella di difendere i diritti personali e patrimoniali delle persone. E questa è la funzione che l'avvocato esercita nel sistema della giurisdizione.

Con tutto il rispetto per notai e per i commercialisti, non possiamo accettare, in primo luogo come cittadini, che le funzioni primarie della tutela dei diritti delle persone vengano attribuite a chi si occupa di contratti, di atti e di contabilità.

In un momento in cui il legislatore, l'avvocatura e la magistratura hanno aperto un confronto sulle soluzioni ordinamentali da proporre per la organizzazione della giustizia nel settore della tutela dei diritti delle persone e della famiglia attraverso l'istituzione di organismi giudiziari specializzati, come avviene in tutto il mondo, la proposta del notariato banalizza, mortifica e allontana questa prospettiva nel peggiore dei modi.

Pubblichiamo anche la lettera che il presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia ha scritto al Ministro della giustizia sull'iniziativa dei commercialisti riuniti a congresso a Torino.

Sig. Ministro

In occasione del loro Congresso annuale a Torino i dottori commercialisti Le hanno recentemente consegnato un documento di cui siamo venuti a conoscenza in seguito allo stupore che questa iniziativa ha suscitato nell'avvocatura.

I temi che nel documento che Le è stato consegnato vengono trattati sono quelli sui quali da sempre è impegnata professionalmente l'avvocatura e cioè il tema della crisi della famiglia, delle controversie in materia di separazione e di divorzio e dell'assistenza e della tutela nel settore degli incapaci e dell'amministrazione di sostegno.

I dottori commercialisti si candidano – questo è il significato esplicito dell'iniziativa - ad esercitare funzioni di assistenza giudiziaria nella ricostruzione del patrimonio delle parti in queste procedure al fine dichiarato di facilitare il compito del giudice soprat-

Notizie Flash dal …

Centro Studi Informatica Giuridica
Osservatorio Csig di Messina

Avv. Daniela Sottile

TEMPO DI LETTURA 4 MINUTI

Gli spunti di riflessione provenienti dal "mondo" dell'informatica giuridica, visto ancora con sospetto da molti colleghi, sono davvero notevoli per tutti noi operatori del diritto. Le sfide, le opportunità che da questo provengono vanno colte e applicate ai casi concreti che ogni giorno affrontiamo nell'apprestare tutela ai diritti dei nostri assistiti. L'Osservatorio CSIG di Messina e provincia, nella persona dei suoi componenti, attenti professionisti ed appassionati studiosi di diritto dell'informatica, ha pensato di attenzionare, in questo numero, alcuni degli argomenti più dibattuti, oggetto di numerosi incontri di studio perché ciascun lettore possa appassionarsi all'informatica giuridica o per lo meno iniziare ad apprezzarne i vantaggi che sono davvero numerosi e concreti.

PEC

La posta elettronica certificata, costituisce oramai un utilissimo strumento che trova ampio utilizzo anche nel rito societario, dove la notifica per emettere decreto ingiuntivo può avvenire proprio tramite PEC. Una recente sentenza della Cass., Sez. Lavoro, la n. 4061 del 19.02.20008 ha stabilito che la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c. fatta all'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato è valida ed efficace se il professionista ha aderito alla convenzione stipulata tra l'ordine d'appartenenza e le cancellerie del foro ove esercita. Questo trova fondamento nel principio di libertà delle forme e in quello del raggiungimento dello scopo … quest'ultimo è infatti raggiunto quando l'avvocato, ricevuta la comunicazione di cancelleria presenzia successivamente all'udienza.

Decreti ingiuntivi

Sono ormai sempre più numerosi i decreti ingiuntivi emessi on line o emessi sulla base di documentazione presentata on line dal difensore; il primo di questi è stato emesso dal tribunale di Cuneo, il num. 848 del 2003, a seguire quello del tribunale di Pesaro, era il 2 novembre del 2004 …

Da allora l'impiego di tale strumento si è centuplicato e ciò ha significato un risparmio notevole di tempo per il professionista …

Prove on line

Anche l'impiego delle cosiddette prove on line è notevolmente cresciuto, tanto da farle annoverare tra le prove atipiche nel processo civile e, considerato che per questo non vi è il numerus clausus direi che le possibilità sono davvero infinite …

Ricorsi on line

Enorme anche la mole dei ricorsi on line presentati dagli avvocati milanesi; nei soli primi tre mesi del 2008, sono stati presentati 2290 ricorsi di cui 1937 accolti dal tribunale di Milano. (Fonte - Il Sole 24 ore -)

Processo telematico

L'avvio del processo civile on line, laddove lo si è sperimentato, è stato una sorta di doppio processo nel senso che ai fascicoli cartacei si sono affiancati i supporti telematici.. ma tanto bisogna ancora fare …

Dal canto nostro riteniamo che, se ben strutturato, potrebbe funzionare e soprattutto snellire il rito e magari accorciare i tempi biblici della giustizia … ce lo auguriamo!!!

tutto nella fase di decisione e attribuzione dell'assegno di separazione e di divorzio e, comunque, in connessione con le procedure che richiedono la determinazione di misure di carattere economico.

Se può essere facilmente intuibile il motivo di fondo – in verità nemmeno troppo celato - per il quale i commercialisti ricordano al Ministro della giustizia e per esso all'amministrazione della giustizia che essi sono disponibili ad assolvere funzioni di consulenza (peraltro del tutto legittime ove il giudice lo ritenga necessario) del tutto arbitrario appare il tentativo di delegittimare l'avvocatura nell'assolvimento dei compiti di tutela dei diritti cui da sempre nella crisi della famiglia essa attende. Così come oltremodo sbagliata è l'individuazione di meccanismi di automatica inclusione delle consulenze contabili nel contenzioso giudiziario, come si pretenderebbe di suggerire indicando l'obbligo di acquisizione di consulenze dei commercialisti nella fase prodromica alla separazione.

La famiglia non è un aggregato di relazioni economiche come l'iniziativa dei commercialisti lascerebbe intendere che essi la considerano.

Le chiediamo, pertanto, Sig. Ministro di voler valutare l'iniziativa dei dottori commercialisti come del tutto inidonea a risolvere i problemi reali che la crisi della famiglia oggi pone all'insieme della società.

Il Presidente
Avv. Gianfranco Dosi

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Il Giudice,
"Letti gli artt. 342 bis e segg. c.c.:
ordina a Tizio la cessazione della propria condotta pregiudizievole dell'integrità fisica e psichica della figlia disponendo l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare …;
dispone che il presente ordine di protezione abbia la durata di mesi tre dall'esecuzione dello stesso;
condanna il resistente al pagamento delle spese del presente procedimento".

Con questo importante provvedimento del 14.1.2009 il Tribunale di Barcellona P.G. sezione civile, ha disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare a seguito di continui comportamenti che "… vanno al di là di meri dissidi ed incomprensioni familiari, alterando e pregiudicando le condizioni di serenità psichica della ricorrente, oltre la sua integrità fisica".

L'insistere sulla necessità che la figlia debba curarsi "è chiaramente il frutto di convinzioni del tutto gratuite, gravemente lesive dell'integrità psichica della ricorrente, ponendosi come un fattore di forte stress che va ad aggiungersi alle continue ed arbitrarie intrusioni nella sua vita privata, non giustificate anche se provenienti da un genitore …".

Pertanto, continua il Tribunale, deve concludersi che "… i riferiti comportamenti e le accuse infondate hanno determinato un clima di conflittualità ed incomprensione all'interno dell'intera famiglia, pregiudizievole oltre che dell'integrità fisica, anche di quella morale della ricorrente, rilevante ai fini dell'adozione dell'invocata tutela".

Il Tribunale, inoltre, ritiene che "… qualora le liti tra familiari conviventi degenerino in aggressioni continue ed abituali, anche se solo verbali, costringendo il soggetto a vivere in un clima di continua intimidazione e stress psicologico, le stesse possano recare conseguenze lesive gravi all'integrità morale del convivente, rilevanti, dunque, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art.342 bis c.c.".

Conclude il Tribunale: "deve essere ordinata al resistente la cessazione della propria condotta pregiudizievole dell'integrità fisica, morale e psichica della figlia e di allontanarsi dalla casa familiare".

La determinazione del periodo di allontanamento è stato limitato a soli tre mesi "nella speranza che possa a breve ristabilirsi un naturale equilibrio nei rapporti familiari tra le parti, superando i reciproci atteggiamenti di chiusura".

Le ragioni di una vittoria

aiga
SEZIONE DI BARCELLONA

Dott.ssa Costanza Impalà
ASSOCIATO AIGA SEZIONE DI BARCELLONA P.G.

TEMPO DI LETTURA 5 MINUTI

In occasione del rinnovo del Comitato dei delegati alla Cassa Forense, febbraio 2009, l'Associazione dei Giovani Avocati ha "alzato la voce" su una tematica, quale la previdenza vitale per il futuro di quei Giovani Avvocati che costituiscono la maggioranza degli iscritti alla Cassa di previdenza.

Già da tempo l'Aiga aveva avvertito la necessità di aggiornare il sistema previdenziale forense proprio a sostegno e mantenimento del cd "patto di solidarietà tra generazioni" innanzi ad un quadro previdenziale aggravato in termini di assistenza, di convenzioni e servizi, di prestazioni a favore della Giovane Avvocatura. In un contesto in cui si registra una costante flessione dei redditi da lavoro, gli iscritti alla Cassa sono in continuo incremento ed il rapporto tra pensionati ed iscritti attivi è destinato a diventare paritario, la recente riforma approvata dal Comitato dei Delegati, che ha previsto, fra l'altro, l'aumento delle percentuali contributive e l'innalzamento dell'età pensionabile, non offre soluzioni adeguate, ponendo a carico dei più giovani il peso del debito previdenziale passato e futuro, senza prevedere misure idonee a garantire il pagamento delle loro pensioni.

Ed è su questo punto che si è battuta l'Aiga in vista dell'elezioni alla Cassa Forense, sottolineando che il sistema retributivo a ripartizione, su cui si basa la nostra previdenza, è instabile e non garantisce la sostenibilità finanziaria futura.

Si è evidenziata, inoltre, la carenza di rappresentatività, in relazione agli interessi della intera categoria forense, di un Comitato di cui fanno parte, per lo più, pensionati o avvocati prossimi alla pensione, sollecitando la necessità della partecipazione dei giovani alle scelte sulla previdenza, partecipazione ostacolata dalla norma statutaria che prevede l'elettorato passivo solo per coloro che hanno maturato almeno dieci anni di iscrizione, con la conseguenza che il 55% degli iscritti è privo di una propria rappresentanza diretta all'interno della Cassa Forense.

Con la delibera del 24/11/2008 la Giunta AIGA ha elaborato il programma elettorale per il rinnovo del Comitato dei Delegati, programma articolato in numerosi punti, che prevedono, solo per citarne qualcuno, la abolizione dello sbarramento di dieci anni di iscrizione per l'elettorato passivo, la previsione di un nuovo criterio di calcolo delle pensioni tale da garantire la sostenibilità finanziaria per il futuro ed il contenimento delle spese attraverso la riduzione del numero dei Delegati ed un uso maggiore delle tecnologie informatiche. Conseguentemente, l'AIGA ha sollecitato la presentazione di liste formate da giovani con specifiche competenze in materia previdenziale, garantendo comunque il sostegno anche a coloro che avessero condiviso il programma.

Qualcosa sta cambiando.

L'Aiga ha vinto le elezioni per il rinnovo del comitato dei delegati alla Cassa Forense perché in diversi distretti di Corte d'Appello i candidati sostenuti dall'associazione hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi . Questa vittoria è il risultato del fermo convincimento della Associazione sulla necessità di perseguire l'obiettivo di un sistema equo, stabile e democratico.

Avv. Maria R. Majmone
PRESIDENTE SEZ. AIGA DI BARCELLONA P.G.

Il punto

Con gli importanti risultati registrati dalle liste Aiga e dai candidati sostenuti dalla Associazione all'ultima competizione elettorale, si è realizzato l'auspicato obiettivo di una consistente rappresentatività dei giovani all'interno della Cassa Forense. Ciò consentirà la partecipazione diretta dei giovani alle scelte dell'Ente, nell'ottica della adozione di un sistema previdenziale equo e democratico, che possa garantire un trattamento dignitoso anche ai pensionati di domani. Siamo ancora in tempo per contribuire alla costruzione del nostro futuro.

Personalmente e a nome della Sezione di Barcellona P.G., porgo all'amico e Collega Valter Militi i più sinceri complimenti, con l'augurio di buon lavoro, esteso a tutti i Colleghi neo eletti.

Mistretta 7 febbraio 2009: Convegno

Dott.ssa Angela Bruna Rao

TEMPO DI LETTURA 6 MINUTI

Il 7 febbraio 2009 si è tenuto a Mistretta presso l'auditorium "S. Tommaso D'Acquino" il convegno avente quale argomento "La razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie".

Il tema affrontato durante i lavori del convegno è quanto mai delicato. La crisi che attualmente sta attraversando il sistema giudiziario, essendo un sistema "aperto", dato da elementi diversi che interagiscono tra di loro e con l'esterno, condizionandosi reciprocamente, non può che essere analizzata con un approccio complesso, che tenga conto dei molteplici fattori, interni ed esterni, che contribuiscono al perdurare di questo stato. Ed altrettanto complessa non può che essere l'azione che miri a risolvere le criticità del sistema. Ed è in questa direzione che si sono articolati i vari interventi che si sono succeduti nel corso dei lavori, illustrando il tema in oggetto dal punto di vista dei vari operatori che interagiscono nel sistema. Frutto di una iniziativa congiunta del locale Consiglio dell'Ordine di concerto con la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Mistretta, presieduto e moderato dal Prof. Gaetano Silvestri, attualmente giudice presso la Corte Costituzionale, l'incontro si è aperto con i saluti dell'Avv. Porracciolo, Presidente dell'Ordine, del Dott. Nicola Fazio, Presidente della Corte di Appello di Messina, del Dott. Francesco Cassata, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, del Dott. Antonino Totaro, Presidente del Tibunale di Mistretta, del Dott. Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale e del vice Sindaco della cittadina, Avv. Testagrossa.

Il Professore Silvestri ha quindi introdotto il tema del convegno ricordando che, se pure uno dei fattori che contribuiscono all'attuale stato di dissesto del sistema è l'irrazionale distribuzione delle sedi giudiziarie, che ha come conseguenza gli alti costi di gestione e le inefficienze del servizio Giustizia, non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un servizio essenziale, strettamente connaturato ai diritti dei cittadini e che deve essere assicurato nel quadro di quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, per cui bisogna tener conto, nella predisposizione di un efficiente modello organizzativo giudiziario, non soltanto di astratti criteri di efficienza ed economicità di gestione delle risorse ma anche delle specificità dei territori.

Si è poi proseguito con la relazione del Dott. Luigi Birritteri, Capo Dipartimento Affari Generali del Ministero della Giustizia, il quale, dopo aver brevemente fornito alcuni dati numerici per inquadrare la questione (su 165 circoscrizioni, mettendo a confronto i bacini di utenza, si ha che 63 uffici amministrano la giustizia per circa il 10% della popolazione utilizzando però circa il 38% delle risorse), ha chiarito come la direttiva attualmente ricevuta dal Dipartimento non riguardi una revisione delle circoscrizioni che comporti soppressioni pure e semplici ma l'effettuare tutti gli studi del caso, anche se già sono stati predisposti dei modelli amministrativi sui quali poi l'esecutivo eserciterà una scelta politica. Per il Ministero è prioritario recuperare efficienza, capire perché alcuni tribunali, a parità di risorse, funzionino meglio di altri e a questo scopo è stato approntato e verrà distribuito ai tribunali pilota il Common Assessement Framework, sistema di self evaluation per valutare il rendimento dei vari uffici, rilevandone le criticità; vi è anche in progetto la diffusione delle "buone pratiche" nate in alcuni uffici utilizzando e razionalizzando risorse già esistenti (ad es. il "modello Barbuto", sviluppato a Torino ed esportato con successo a Palermo) nonché una spinta decisa verso la informatizzazione e la digitalizzazione.

La parola è poi passata al Dott. Francesco Mannino, membro del Consiglio Superiore della Magistratura che ha illustrato il punto di vista del CSM.

La terza relazione è stata svolta dall'Avv. Carlo Vermiglio, vice Presidente del CNF, il quale ha sottolineato come il collegamento voluto dall'ordinamento tra l'organizzazione della geografia giudiziaria e gli ordini forensi, che questa ricalcano, non sia casuale ma conseguenza istituzionale dell'essenzialità del ruolo dell'avvocato nell'esercizio della funzione giurisdizionale e come il dibattito sulla revisione delle circoscrizioni non ruoti solo intorno a questioni di efficacia nella amministrazione della giustizia, o sul contenimento delle spese, ma si collochi sul rapporto tra statualità ed autonomie riconosciute, nelle quali si attua il pluralismo e in cui rientrano di sicuro gli Ordini forensi. Un legislatore attento dovrebbe ascoltare anche la voce dell'Avvocatura prima di immaginare revisioni della geografia giudiziaria e ciò sia nel rispetto di una autonomia costituzionalmente riconosciuta, sia per avere un quadro informativo il più possibile articolato.

A seguire ha poi preso la parola il componente del CSM Dott. Bernardo Petralia che ha richiamato l'attenzione sul rapporto, molto difficile, fra efficacia dei moduli organizzativi e sistema delle garanzie costituzionali, la realizzazione delle quali ha un sicuro impatto sull'efficienza organizzativa degli uffici.

Infine il Dott. Gioacchino Natoli , vice Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, improntando la sua relazione a forte realismo ha evidenziato come, essendo la realtà del sistema giudiziari italiano a macchia di leopardo, è già un errore epistemologico pensare di affrontarne i problemi organizzativi calando un modello unico su realtà differenziate (ad es. gli uffici "metropolitani", che pure potrebbero essere considerati omogeneamente, nella pratica presentano esigenze assai diverse tra loro) e che occorre fare i conti con una costante diminuzione del personale amministrativo a fronte di una crescita nella sopravvenienza di affari civili e penali, nonché delle incombenze collegate.

Hanno concluso la mattinata dei lavori gli interventi programmati dell'avv. Vaccaro del Foro di Sciacca, del Sen. Giampiero D'Alia, dell'Avv. Giaconia del Consiglio dell'Ordine di Palermo, l'Avv. Accursio Gallo in rappresentanza dell'OUA, della Dott.ssa Orlando, del Sen. Sanzarello, del Dott. Francesco De Luca, Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. e dell'Avv. Spinnato.

Un breve elenco, non esaustivo, di siti utili per un approfondimento della tematica:
http://www.associazionemagistrati.it/articolo.php?id=1828
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000926.html
http://blog.spaziogis.it/2008/11/23/la-geografia-giudiziaria-la-realizzazione-di-una-mappa-per-iniziare/
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20anno%20giudiziario%202008.pdf

Mandela Nelson Rolihlahla
uomo politico sudafricano, avvocato,
leader del movimento contro l'apartheid (African National Congress),
difensore di molti imputati in processi politici,
divenuto simbolo della lotta contro l'oppressione esercitata
dalla minoranza bianca sulla popolazione nera.